GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 294 — 17 dicembre 1879

PARTE UFFICIALE

Il Num. **5170** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 156 della legge 6 aprile 1879, num. 4817 (Serie 2ª), col quale il Governo del Re fu autorizzato a raccogliere in unico testo la legge 25 luglio 1875, n. 2786 (Serie 2ª), e la stessa legge 6 aprile 1879 e la relativa tariffa; non che a coordinare le disposizioni del regolamento 19 dicembre 1875, num. 2840, in conformità delle fatte modificazioni ed aggiunte;

Visto il Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), che approva il testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato;

Visti gli articoli 3 e seguenti del R. decreto 27 maggio 1875, n. 2552 (Serie 2ª), che stabilisce le regole per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Per la esecuzione della legge sul riordinamento del Notariato del 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), testo unico, è approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1879.

UMBERTO.

VARÈ.

Visto — *Il Guardasigilli*
VARÈ.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge sul Riordinamento del Notariato
(TESTO UNICO)

TITOLO I.
Disposizione generale.

Art. 1. Nella cancelleria di ogni Tribunale civile e correzionale e presso ogni Consiglio ed Archivio notarile sarà tenuta esposta una tabella nella quale saranno indicati, per quanto riguarda il distretto notarile a cui appartiene:

1. La sede del Consiglio notarile ed il numero ed i nomi dei suoi membri, tanto ordinari che supplenti;

2. La sede dell'Archivio di distretto e di mandamento, dove sia stato istituito o conservato un Archivio mandamentale; e quella dell'Archivio comunale dove sia stato anch'esso conservato;

3. La residenza ed i nomi dei notari, dei coadiutori e di altri incaricati del servizio notarile nei casi autorizzati dalla legge;

4. Il numero degli abitanti dei comuni o delle frazioni di comune dove risiedono i detti notari, coadiutori od altri incaricati del servizio notarile;

5. Le sospensioni, le cessazioni temporanee dall'esercizio per causa di servizio militare e le sopravvenute incapacità all'adempimento dell'ufficio notarile per infermità o per debolezza di mente dei notari che appartengono allo stesso distretto.

Un esemplare di ciascuna tabella sarà tenuto esposto anche nella cancelleria della Corte o Sezione d'appello da cui dipendono i Collegi notarili.

TITOLO II.
Dei notari.

CAPO I. — *Della nomina dei notari.*

SEZIONE I. — Pratica notarile.

Art. 2. Il notaro, nell'accettare un praticante, gli rilascierà un certificato in carta da bollo di centesimi cinquanta, il quale dovrà essere iscritto, secondo l'ordine della presentazione, dal segretario del Consiglio notarile del distretto in un registro a matrice numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio stesso.

Il detto registro potrà essere in carta non bollata.

Art. 3. L'iscrizione sarà datata ed enuncierà il nome, il cognome, il luogo della nascita e della residenza del praticante, la data dell'approvazione negli studi delle materie indicate nel numero 3 dell'articolo 5 della legge, l'Università o l'Istituto in cui venne conseguita, il nome del notaro che spedì il certificato di ammissione nella pratica; e nel caso previsto dal 2° capoverso del numero 5 dell'articolo 5 della legge, anche la data della iscrizione del certificato d'ammissione alla pratica nella segreteria del Consiglio notarile del distretto ove la detta pratica ebbe incominciamento. Un duplicato dell'iscrizione, distaccato dal registro e firmato dal segretario, sarà consegnato al praticante.

Art. 4. La dimanda per la iscrizione nel registro dei praticanti deve farsi in carta da bollo di una lira, e i documenti che l'accompagnano debbono essere scritti in carta di centesimi cinquanta, eccettuati quelli che per loro natura debbono essere stesi su carta di maggior valore.

Oltre ai certificati di moralità, di cui nel numero 2 del citato articolo 5 della legge, l'aspirante alla pratica dovrà, a corredo della dimanda, presentare un certificato del casellario giudiziario ed un'attestazione del cancelliere del Tribunale del luogo di suo domicilio, da cui risulti che egli non ha sofferto alcuna condanna e non si trova sottoposto a procedimento per crimine o per delitti di falso, furto, frode, truffa o calunnia o per reati contro il buon costume.

Nel caso di riunione in un solo distretto di uno o più distretti notarili, prevista dall'art. 3 della legge, saranno dal segretario del nuovo Consiglio notarile, e senza bisogno di apposita domanda, trascritti in un unico registro, per ordine di data d'iscrizione nei registri precedenti, e colle enunciazioni di cui nell'art. 3 del presente regolamento, i nomi di tutti i praticanti del distretto.

Art. 5. Il tempo della pratica si computerà dal giorno della iscrizione del certificato di ammissione, prescritto dall'art. 2.

Art. 6. La pratica deve essere continua. Nel caso d'interruzione il praticante che intendesse di ripigliarla dovrà far constare presso il Consiglio notarile dei motivi per cui la interruppe, ed ove questi siano riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente.

Art. 7. La pratica si avrà per interrotta, e non potrà essere rilasciato al praticante il certificato, di cui nell'art. 9, se questi abbia lasciato di frequentare lo studio del notaro per il corso di un mese, ove si tratti di un funzionario dell'ordine giudiziario o di un avvocato o procuratore in esercizio; e per il corso di due mesi, ove si tratti di altro praticante. L'interruzione avrà lo stesso effetto, sia che il praticante abbia mancato allo studio di continuo, sia ad intervalli, pel tempo accennato.

Art. 8. Avvenendo una interruzione nella pratica, il notaro presso cui si fa dovrà riferirne al Consiglio notarile, il quale ne darà avviso scritto al praticante.

Art. 9. Il tempo della pratica, di cui nell'art. 5, num. 5 della legge, dovrà essere provato mediante certificato del notaro presso cui si fece. Il detto certificato, dopo che ne sarà fatta annotazione nel registro dei praticanti, sarà restituito all'esibitore.

Art. 10. Il praticante, che passi da uno ad altro uffizio notarile, dovrà, entro un mese, farne la dichiarazione alla segreteria del Consiglio notarile, presentando il certificato di avere adempiuto i doveri della pratica presso il notaro di cui ha lasciato l'ufficio fino al giorno che verrà indicato, ed il certificato di accettazione del notaro presso cui intende continuare la pratica, coll'indicazione del giorno in cui è entrato nell'ufficio di quest'ultimo.

Entrambi questi certificati saranno datati e firmati dal presidente del Consiglio notarile, e, ritenuto il certificato di accettazione, sarà restituito al praticante l'altro che attesta l'adempimento dei doveri della pratica.

Il praticante di un distretto, che intende continuare la pratica in un altro distretto, dovrà preventivamente farne la dichiarazione nella segreteria del Consiglio notarile presso cui è iscritto, presentando il certificato dell'adempimento dei doveri della pratica presso il notaro di cui ha lasciato o intende lasciare l'ufficio. Il presidente del Consiglio notarile, dopo di avere datato e firmato il detto certificato, lo restituisce al praticante, che insieme al duplicato della iscrizione, di cui nel capoverso dell'art. 3, ed al certificato di accettazione del notaro presso cui intende continuare la pratica, dovrà presentarlo alla segreteria del Consiglio notarile del nuovo distretto, ove intende continuare la pratica, per gli effetti di cui nelle precedenti disposizioni.

Tanto nel caso in cui il praticante passi da uno ad altro ufficio notarile dello stesso distretto, che nel caso in cui dichiari di voler continuare la pratica in altro distretto, sarà fatta menzione dell'intervenuto cambiamento nel registro dei praticanti.

Art. 11. Il praticante, che non giustifichi nel termine di un mese d'aver adempito quanto è prescritto nell'articolo precedente, s'intenderà avere rinunziato alla pratica, e non gli sarà tenuto conto della nuova pratica, quantunque venga accertata da certificato del notaro, ammenochè questa non fosse completa, o non constasse dal nuovo certificato del notaro presso cui venne incominciata, che questa fu ripresa prima dello spirare di detto termine. In questo caso dovrà constare eziandio che di tale proseguimento ne fu fatta dichiarazione entro lo stesso termine presso la segreteria del Consiglio notarile, a norma dell'articolo precedente.

Sezione II. — Esame d'idoneità.

Art. 12. La dimanda per l'ammissione all'esame d'idoneità, di cui negli articoli 5 e 6 della legge, deve esser fatta in carta da bollo di una lira, e i documenti che l'accompagnano debbono essere scritti in carta di centesimi cinquanta, eccettuati quelli che per loro natura debbano essere stesi in carta di valore maggiore.

Il segretario del Consiglio, dopo aver apposta a piedi della dimanda la data della presentazione, ne farà annotazione in apposito registro e rilascerà al richiedente un certificato in carta libera della stessa presentazione, nel quale indicherà il numero dell'annotazione nel registro.

Art. 13. È applicabile anche agli aspiranti all'esame di idoneità la disposizione del primo capoverso dell'articolo 4, che prescrive la presentazione del certificato del casellario giudiziario e dell'attestazione del cancelliere del Tribunale da cui risulti che l'aspirante alla pratica notarile non ha sofferto alcuna condanna, nè si trova sottoposto a procedimento per crimini, o per delitti di falso, furto, frode, truffa o calunnia; ovvero per reati contro il buon costume.

Art. 14. La deliberazione del Consiglio notarile, che consente o ricusa l'ammissione alla pratica o all'esame d'idoneità, sarà distesa a piedi della domanda e notificata al richiedente dal segretario del Consiglio stesso.

Art. 15. Il ricorso, di cui nel capoverso dell'articolo 6 della legge, deve contenere i motivi del richiamo ed essere sottoscritto dal ricorrente o da un procuratore esercente.

Art. 16. Il ricorso anzidetto deve essere fatto in carta da bollo di una lira, e il decreto relativo è soggetto al diritto stabilito dalla tariffa civile pei decreti di volontaria giurisdizione di competenza del Tribunale civile.

Art. 17. Il decreto del Tribunale è comunicato in copia al Consiglio ed al ricorrente per mezzo del cancelliere, il quale annoterà la fatta comunicazione a piedi del decreto originale.

Art. 18. Quando l'aspirante sia stato ammesso all'esame, la sua dimanda con gli annessi documenti sarà trasmessa entro venti giorni al presidente della Corte o Sezione d'appello, il quale provvederà perchè si riunisca la Commissione incaricata di dare l'esame, comunicando al presidente di questa le carte trasmessegli dal Consiglio notarile.

La trasmissione della dimanda al presidente della Corte o Sezione d'appello sarà notificata all'aspirante dal segretario del Consiglio notarile.

Art. 19. Gli esami si terranno ordinariamente nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno. Il presidente della Commissione esaminatrice stabilisce il giorno in cui l'esame avrà luogo e ne rende avvertito l'aspirante per mezzo del presidente del Consiglio notarile.

Art. 20. La Commissione esaminatrice sarà costituita, in principio di ogni anno, nel modo prescritto dall'articolo 7 della legge, e saranno ad un tempo nominati i supplenti per surrogare i membri ordinari nei casi di legittimo impedimento o d'incompatibilità. Farà le funzioni di segretario il cancelliere od un vicecancelliere della Corte o Sezione d'appello designato dal presidente della medesima.

Art. 21. Non potranno far parte della Commissione il notaro presso cui l'aspirante ha fatta la pratica, nè chiunque si trovasse con esso congiunto da vincolo di parentela o di affinità in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente.

Art. 22. Nel giorno stabilito per l'esame in iscritto, alla presenza di tutti i membri della Commissione e dell'aspirante, il presidente apre il piego sigillato contenente le schede originali dei

temi, appone la sua firma e fa apporre quella del segretario a ciascuna scheda, le colloca tutte in un'urna e ne estrae una e detta all'aspirante i temi che essa contiene; poi consegna il piego e le schede originali dei temi al segretario della Commissione. Ogni scheda originale deve contenere due temi: uno per la compilazione di un atto tra vivi e l'altro per la compilazione di un atto di ultima volontà.

Finchè le risposte non siano consegnate, gli aspiranti non possono conferire nè tra essi nè con estranei, nè consultare alcuna opera legale, tranne i Codici e i testi delle leggi dello Stato.

Art. 23. Delle operazioni concernenti l'esame e le relative deliberazioni della Commissione si distenderà processo verbale, nel quale sarà indicato il numero dei voti ottenuti dall'aspirante ed il grado di merito di cui l'aspirante stesso abbia dato saggio; il grado è triplice ed è indicato colle parole, cioè approvato, segnalato ed eminente.

Si osserveranno, circa le forme dell'esame, le norme generali prescritte per gli esami universitari, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge, salvo ciò che è espressamente disposto dall'articolo precedente.

I lavori dell'esame per iscritto saranno depositati nell'Archivio della Corte o Sezione d'appello, ove rimarranno durante l'esercizio del notaro approvato.

Nella cancelleria delle Corte o Sezione d'appello dovrà tenersi un elenco degli aspiranti che abbiano superato l'esame, nel quale saranno indicati il nome e cognome di ciascuno, il Consiglio notarile dal quale la domanda fu trasmessa, la data del certificato d'approvazione e il grado di merito ottenuto.

Art. 24. All'aspirante approvato si rilascia un certificato in carta da bollo di 50 centesimi dei voti e del grado di merito ottenuto nell'esame d'idoneità.

L'anzianità di ciascun approvato decorre dal giorno in cui detto esame ebbe luogo.

Sezione III. — Delle vacanze degli uffici notarili.

Art. 25. La vacanza di un ufficio notarile e l'invito degli aspiranti a concorrervi, di cui nell'art. 10 della legge, debbono essere pubblicati, per cura del presidente del Consiglio notarile ed a spese del Consiglio stesso, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e con manifesti a stampa affissi:

a) Alla porta del locale della Corte o Sezione d'appello e del Consiglio notarile;

b) Alla porta della Pretura del mandamento nel quale si verificò la vacanza;

c) Ed a quella del comune ove esiste l'ufficio vacante.

Il termine dei 40 giorni, fissato nel capoverso del citato art. 10, decorre dal giorno nel quale saranno adempiute tutte le pubblicazioni sovra prescritte.

La precedente disposizione, che riguarda la pubblicazione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, non è applicabile al concorso speciale previsto dal capoverso 4 dell'articolo 135 della legge. Basterà che nel caso il concorso venga pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto, ed, in mancanza di questo, in quello della provincia.

Art. 26. Potranno concorrere ad un ufficio vacante tutti gli aspiranti del Regno, compresi i notari esercenti, salvo il disposto dell'art. 135 sovra citato della legge.

Art. 27. La dimanda dei concorrenti dovrà esser fatta in carta da bollo di una lira, corredata dai documenti in originale od in copia autentica sopra carta da bollo di centesimi 50 quando per la loro natura non vadano soggetti a tassa maggiore. La dimanda stessa sarà presentata alla segreteria del Consiglio notarile la quale rilascerà certificato della presentazione.

La dimanda presentata, trascorsi i 40 giorni fissati dal capoverso dell'art. 10 della legge, non sarà presa in considerazione.

Ai documenti presentati dai concorrenti dovrà il Consiglio unire gli atti che attestino la esecuzione delle pubblicazioni prescritte dall'articolo 25 e le informazioni da lui raccolte sulla condotta degli aspiranti successiva all'approvazione da loro ottenuta nell'esame di idoneità, ai termini del capoverso dell'art. 11 della legge.

Art. 28. Il Consiglio notarile trasmetterà alla Corte o Sezione d'appello la proposta, di cui nell'articolo 11 della legge, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di giorni 40 assegnato dallo articolo 10 della stessa per la presentazione delle dimande dei concorrenti.

La proposta del Consiglio dev'essere accompagnata dalle suddette dimande coi relativi documenti e da una succinta esposizione dei motivi sui quali è fondata. Nel caso di discrepanza di parere fra i membri del Consiglio, ne sarà fatto cenno.

Art. 29. La proposta sarà dal cancelliere della Corte o Sezione d'appello annotata in apposito registro e tosto comunicata al Pubblico Ministero che, assunte le occorrenti informazioni, esprimerà per iscritto il suo parere alla Corte in camera di consiglio.

La Corte prenderà prontamente la deliberazione da rassegnarsi al Ministero della Giustizia con tutte le carte, giusta l'articolo 12 della legge.

Le disposizioni di questo e dei precedenti articoli 27 e 28 sono applicabili anche ai casi di concorso speciale previsto dal capoverso 4 dell'articolo 135 della legge.

L'autorizzazione del cambio di residenza previsto dall'art. 14 della legge non sarà di regola concessa che quando trattisi di residenze di pressochè eguale importanza o di notari di pressochè eguale età.

Capo II. — *Dell'esercizio delle funzioni notarili.*

Art. 30. Tanto i notari di prima nomina, quanto quelli in esercizio che abbiano ottenuto un cambio di residenza, debbono, con ricorso in carta da bollo di una lira, corredato del decreto di nomina o di tramutamento e dei documenti provanti la idoneità della cauzione, rivolgersi al Consiglio notarile, il quale, dopo aver esaminato se i documenti sono completi e regolari, ed aver fatto supplire o rettificare, occorrendo, quelli di cui avesse riconosciuta la mancanza o la irregolarità, trasmetterà le carte, col suo parere motivato, al Tribunale, il quale provvederà in camera di consiglio sulla idoneità della cauzione presentata, sentito l'avviso in iscritto del Ministero Pubblico.

Art. 31. Se la cauzione è offerta in danaro, la somma deve essere depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti. In tal caso, come pure nell'altro in cui la cauzione sia offerta in rendita del Debito Pubblico, il notaro dovrà presentare la cartella o certificato di deposito o d'iscrizione nominativa portante l'annotazione del vincolo cauzionale.

Se sarà invece offerta con ipoteca sopra beni immobili, riconosciutane l'idoneità dal Tribunale, verrà costituita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaro, coll'intervento del presidente del Consiglio notarile. La costituzione avrà luogo a favore dello Stato, del Consiglio e dell'Archivio notarile, anche per conto dei terzi, per gli effetti dello articolo 19 della legge.

A tal effetto il notaro dovrà presentare alla segreteria del Consiglio, in originale od in copia debitamente autenticata, il decreto del Tribunale che riconosce l'idoneità dell'offerta cauzione ipotecaria, insieme con tutti i documenti e le carte di corredo.

I documenti provanti l'idoneità della cauzione in beni immobili saranno poi riconsegnati alla cancelleria del Tribunale; e vi sarà unita, per cura del notaro, una copia autentica dell'atto di costituzione ipotecaria ed un secondo certificato del conservatore delle ipoteche, dal quale risulti che, fino all'iscrizione presa per la cauzione, non venne iscritta alcun'altra ipoteca.

Il presidente del Tribunale, in seguito della giustificazione dell'adempimento di quanto è prescritto da questo e dal precedente articolo, ammetterà il notaro alla prestazione del giuramento, nel cui verbale sarà fatto cenno del modo col quale è stata fornita la cauzione.

Dopo la prestazione del giuramento, tutte le carte ed i documenti riguardanti la cauzione fornita mediante ipoteca, saranno dal cancelliere rimessi al presidente del Consiglio notarile, il quale ne ordinerà il deposito nell'ufficio del conservatore dell'Archivio, al quale incombe l'obbligo della rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria, nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 18 della legge.

Se la cauzione è fornita mediante deposito in denaro od in rendita del Debito Pubblico, sarà restituita al notaro, dopo la formalità del giuramento, la relativa cartella.

Gli interessi dovuti sul capitale depositato e sulla rendita inscritta saranno corrisposti al notaro.

Art. 32. Presso ogni Consiglio notarile si terrà, giusta il disposto dall'articolo 21 della legge, un registro che sarà intitolato *Ruolo dei notari esercenti*, il quale conterrà il cognome, il nome, la paternità e la patria di ogni notaro esercente nel distretto, la data dell'esame di approvazione e del decreto di nomina o tramutamento, l'indicazione della cauzione prestata e della residenza assegnatagli.

Quando la cauzione sia prestata in beni immobili, vi saranno indicati la data dell'iscrizione ipotecaria e della rinnovazione, quando ebbe luogo, e l'ufficio della conservatoria delle ipoteche presso il quale l'una e l'altra sono state eseguite.

In una colonna distinta del detto ruolo si annoteranno i meriti e le distinzioni dei notari, le pene ed i provvedimenti disciplinari ai quali andarono soggetti e le riabilitazioni ottenute. A questo fine i cancellieri del distretto rispettivo dovranno immediatamente dare avviso al Consiglio notarile:

a) Delle sentenze divenute irrevocabili, pronunncianti pene criminali o correzionali per alcuno dei delitti menzionati nell'articolo 13 del presente regolamento, a carico degli stessi notari;

b) Dei provvedimenti disciplinari, compresi quelli ai quali si sottomisero volontariamente, nei casi di contravvenzione previsti dall'articolo 123 della legge, per far arrestare il corso del procedimento;

c) Delle sentenze e dei provvedimenti che ne dichiararono la riabilitazione.

Art. 33. Il presidente del Consiglio notarile ordinerà l'iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti sull'istanza che gli verrà fatta in carta da bollo di una lira, ai termini dell'articolo 15, numero 3 della legge, e dopo che si sarà assicurato dell'adempimento per parte del notaro di quanto è prescritto dal detto articolo e dal presente regolamento. Tale disposizione è applicabile altresì al caso di tramutamento del notaro da uno ad altro uffizio notarile dello stesso distretto.

Il notaro unirà all'istanza l'importare della spesa occorrente per l'inserzione, prescritta dall'articolo 21 della legge, dell'avviso della sua ammissione all'esercizio della professione nel giornale degli annunzi giudiziari, per l'affissione dello stesso avviso ordinata dal detto articolo 21 e per la iscrizione nel ruolo.

Le precedenti disposizioni non sono applicabili al caso della iscrizione dei notari di uno o più distretti aggregati, giusta il disposto dall'articolo 3 della legge, ad altro distretto notarile nell'unico ruolo dei notari esercenti nel nuovo distretto, che dovrà compilarsi dopo la costituzione del Consiglio notarile.

In questo caso, la iscrizione dovrà eseguirsi gratuitamente dal segretario del nuovo Consiglio notarile, e le pubblicazioni ed affissioni degli avvisi dovranno farsi a spese del suddetto Consiglio.

Qualora il notaro sia fisicamente impedito a trasferirsi nella cancelleria dell'Archivio per ricevere il sigillo e per iscrivere nel registro apposito la propria firma, il presidente del Consiglio notarile può, sulla dimanda ed a spese del notaro impedito, autorizzare il conservatore od altro impiegato dell'Archivio a trasferirsi presso il notaro per l'adempimento delle accennate formalità; e ciò senza pregiudizio di quanto è disposto dall'articolo 23 della legge in ordine alla proroga che può essere concessa al notaro per l'assunzione dell'esercizio delle sue funzioni nel caso di legittimo impedimento.

La firma e l'impronta del sigillo, di cui nel citato articolo 15, numero 5 della legge, saranno fatte in doppio originale, e l'uno di essi sarà trasmesso, a cura del presidente del Consiglio notarile, al presidente del Tribunale civile del distretto.

Il notaro dovrà diligentemente custodire il proprio sigillo, e nel caso di smarrimento, denunziarlo, entro 24 ore, al conservatore dell'Archivio pei provvedimenti indicati nell'articolo 20 della legge.

Nel caso di traslocazione del notaro da una ad altra residenza dello stesso distretto, oltre le formalità prescritte dallo articolo 22 della legge in relazione agli articoli 15 e 21 della medesima legge, il notaro traslocato dovrà consegnare il vecchio sigillo al conservatore dell'Archivio contemporaneamente alla ricezione del sigillo nuovo.

Se la traslocazione avvenga da una ad altra residenza di distretto diverso, non sarà consegnato al notaro il nuovo sigillo finchè, oltre l'adempimento delle suddette formalità, egli non provi, mediante certificato rilasciatogli in carta libera dal conservatore dell'Archivio del distretto da cui fu traslocato, che è stata fatta al conservatore dell'Archivio stesso la consegna del vecchio sigillo.

Art. 34. Nessuna iscrizione nel ruolo dei notari potrà essere eseguita senza che il richiedente abbia dimostrato di avere soddisfatta la tassa stabilita dall'articolo 29 della tariffa notarile, e nei casi di prima nomina anche quella di cui al num. 30 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, sulle concessioni governative, mediante presentazione della quitanza del tesoriere dell'Archivio e di quella del ricevitore del Registro.

Allorchè il presidente del Consiglio notarile creda di dover rigettare la chiesta iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, dovrà convocare il Consiglio per deliberare. La deliberazione del Consiglio che rigetta la domanda d'iscrizione deve essere motivata.

Contro la detta deliberazione è ammesso il ricorso al Tribunale civile, che provvederà in camera di consiglio, a norma di ciò che è prescritto dagli articoli 15, 16 e 17 del presente regolamento, pel caso di richiamo contro la deliberazione negativa del Consiglio notarile sulla domanda di ammissione alla pratica notarile ed all'esame di idoneità.

Art. 35. Il segretario del Consiglio notarile dovrà trasmettere all'Intendenza di Finanza il decreto di nomina del notaro per la registrazione di esso e successiva consegna all'interessato in conformità del disposto dell'articolo 5, lettera *G*, del regolamento approvato col Regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132, per l'esecuzione della succitata legge sulle concessioni governative.

Art. 36. La residenza, di cui è cenno nell'articolo 23 della legge, non si avrà per fissata definitivamente, se il notaro non avrà fatto constare, nel modo e nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, di avere fissato nel termine indicato nel detto articolo 23 della legge od in quello abbreviato o prorogato dal Ministro della Giustizia, la sua permanente dimora nel comune o nella frazione di comune assegnatagli e di avere aperto il suo studio notarile col deposito degli atti, compresi quelli che avesse ricevuti in altra residenza, del sigillo e dei repertori notarili.

Art. 37. Il notaro nominato o tramutato, per provare di avere assunto l'esercizio delle sue funzioni e fissato nel termine, di cui sopra, la sua residenza nel comune o nella frazione di comune as-

segnatagli, presenterà, entro dieci giorni successivi alla scadenza di detto termine, un attestato del sindaco del comune dove ha sede il suo ufficio, munito del *visto* e verificato dal pretore locale, al presidente del Consiglio notarile ed al procuratore del Re, che lo trasmetterà alla Procura generale della Corte o Sezione di appello.

Art. 38. Qualora il notaro non abbia fatto constare nel modo determinato dall'articolo precedente di avere assunto l'esercizio delle sue funzioni e fissata la sua residenza nel luogo e nei termini stabiliti nell'articolo 23 della legge, la Procura generale della Corte o Sezione d'appello ne informerà prontamente il Ministro della Giustizia acciocchè sia promosso il decreto Reale di decadenza, giusta il disposto dagli articoli 28 e 31 della legge.

Se il notaro dopo aver assunto l'esercizio delle sue funzioni e fissata la sua residenza nel luogo e nei termini come sopra stabiliti, contravverrà in qualunque modo alle disposizioni dell'articolo 27 della legge, incorrerà nelle pene stabilite dalla detta legge per l'inosservanza dell'obbligo della residenza.

Art. 39. Il notaro tramutato ad altro ufficio notarile conserva la facoltà di rogare atti nel luogo della sua prima residenza per tutto il tempo concessogli dalla legge o prorogatogli dal Ministro della Giustizia, ai termini dell'articolo 23 della legge, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel nuovo uffizio.

Art. 40. I Consigli notarili, i procuratori del Re ed i pretori debbono invigilare per l'esatta osservanza dell'obbligo della residenza dei notari che risiedono nel distretto o mandamento, in cui esercitano le rispettive funzioni.

Art. 41. In caso di reclamo o di fondato sospetto d'inosservanza della residenza, il presidente del Consiglio notarile assumerà le occorrenti informazioni, e qualora gli venga a constare che il notaro ha contravvenuto all'obbligo della residenza, avrà cura di promuovere, a seconda dei casi, i provvedimenti di legge.

Questi provvedimenti possono anche essere promossi d'ufficio dai procuratori del Re.

Art. 42. Ogni notaro, che abbia ottenuto un permesso d'assenza o che debba cessare temporaneamente dall'esercizio delle sue funzioni per causa del servizio militare, dovrà, prima di assentarsi dall'ufficio, dichiarare al Consiglio notarile il giorno della partenza o della cessazione dall'esercizio ed indicare il notaro o la persona avente i requisiti per la nomina a notaro, che, a seconda dei casi previsti dagli articoli 27, 28 e 29 della legge, è stata da lui designata a rappresentarlo durante l'assenza o la cessazione anzidetta.

Il notaro delegato a rappresentare il notaro assente o che cessa temporaneamente dall'esercizio delle sue funzioni per causa del servizio militare o per altre cause dovrà, nell'eseguimento dell'incarico ricevuto, uniformarsi alle disposizioni del capo III, titolo III della legge, in quanto vi siano applicabili.

I permessi di assenza, le cessazioni temporanee dall'esercizio per causa di servizio militare e le sopravvenute incapacità all'adempimento dell'uffizio notarile per infermità o per debolezza di mente temporanee o perpetue debbono essere partecipate dal presidente del Consiglio notarile al presidente del Tribunale civile del capoluogo del distretto notarile, ed a quelli degli altri Tribunali compresi nello stesso distretto, i quali ne daranno avviso all'ufficio del Pubblico Ministero.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 28 e 2° dell'articolo 29 della legge, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto ne darà avviso anche al presidente della Corte o Sezione di appello.

Sulla domanda presentata al Consiglio per permesso di assenza oltre un mese, od al presidente della Corte o Sezione d'appello per permesso di assenza oltre tre mesi, le autorità anzidette possono concedere il permesso anche per un termine minore, senza bisogno di rimettere la petizione alle autorità inferiori.

Le deliberazioni negative tanto del presidente che del Consiglio debbono essere motivate.

Contro le dette deliberazioni è ammesso il richiamo nel primo caso al Consiglio notarile, e nel secondo al presidente della Corte o Sezione d'appello.

Art. 43. I notari non potranno rogare contratti nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinchè esse possano, in nome proprio od in quello dei loro rappresentati, giuridicamente obbligarsi.

Art. 44. Sarà tenuto affisso permanentemente nello studio dei notari un elenco indicante il nome, cognome, la paternità e professione delle persone interdette, inabilitate o dichiarate fallite del distretto di ciascuna Corte di appello, la data della loro interdizione, inabilitazione o dichiarazione di fallimento, e della sentenza che l'ha pronunciata.

Art. 45. I cancellieri dei Tribunali, delle Corti o Sezioni trasmetteranno prontamente al Consiglio notarile del rispettivo distretto un estratto di tutte le sentenze civili e penali divenute irrevocabili, portanti interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, annullamento o risoluzione di concordato tra falliti e loro creditori o condanna a qualunque delle pene che costituiscono il condannato nello stato d'interdetto legale, comprese quelle anteriori alla nuova legge.

Il presidente del Consiglio notarile, dopo averne fatto prendere annotazione nei registri del suddetto Consiglio, dovrà comunicarlo, per copia, ai notari del distretto ed agli altri Consigli notarili compresi nella giurisdizione territoriale della Corte di appello, acciocchè essi pure possano comunicarlo ai notari del rispettivo distretto.

Lo stesso si farà per le sentenze e per gli altri provvedimenti in forza dei quali l'interdizione od inabilitazione sia revocata o venga a cessare e per le sentenze passate in cosa giudicata con le quali si omologano i concordati per causa di fallimento, affinchè sia proceduto alle necessarie cancellazioni ed annotazioni nell'elenco prescritto dall'articolo precedente.

Art. 46. Quando in un testamento od in un atto tra vivi esista una disposizione in favore di Stabilimenti o Corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, il notaro dovrà darne notizia a chi rappresenti lo Stabilimento o Corpo morale, e, se si tratti di Corpo morale da erigersi, secondo la rispettiva competenza, alla Procura generale della Corte o Sezione d'appello od al prefetto della provincia, dove dovrebbe aver sede il nuovo Corpo morale.

La notizia sarà data dal notaro, entro trenta giorni dal dì della stipulazione dell'atto, se trattasi di un atto tra vivi, e dal dì in cui sia venuto a conoscenza della morte del testatore se trattasi di testamento pubblico; ovvero da quello dell'apertura e pubblicazione del medesimo testamento se esso è olografo o segreto.

L'omissione od il ritardo di questa notificazione renderà il notaro responsabile dei danni che ne fossero derivati.

Il funzionario che riceverà la notificazione sopra prescritta dovrà rilasciare al notaro immediata ricevuta.

Art. 47. Il notaro che, richiesto di procedere al ricevimento di un atto qualunque, sia ingiuriato o trovi resistenza all'esercizio del proprio ministero, ne fa processo verbale, che sarà firmato da lui e dai testimoni scelti per l'atto stesso, e lo invia al presidente del Consiglio notarile, per l'opportuna rimessione al Pubblico Ministero. Può anche, in caso di urgenza, richiedere direttamente, e sotto la propria responsabilità, l'assistenza della pubblica forza.

Tale disposizione è applicabile altresì al conservatore dell'Archivio notarile od a chi ne fa le veci, che nell'esercizio delle sue funzioni sia ingiuriato o trovi resistenza.

CAPO III. — *Della decadenza dalla nomina di notaro e della cessazione dall'esercizio notarile.*

Art. 48. Il notaro, che intenda rinunciare all'esercizio del Notariato, deve presentare la sua dichiarazione di rinuncia in carta da bollo di una lira al presidente del Consiglio notarile, il quale la trasmette alla Procura generale della Corte o Sezione d'appello, perchè la rassegni al Ministero della Giustizia, cui spetta di promuovere il decreto Reale di dispensa, ai termini dell'articolo 31 della legge.

Art. 49. La pubblicazione della cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, prescritta dall'art. 34 della legge, sarà fatta per cura del presidente del Consiglio notarile ed a spese del notaro cessante.

Art. 50. Nei casi preveduti dall'art. 37 della legge, il presidente del Consiglio notarile dovrà curare l'esecuzione del deposito del sigillo del notaro nell'Archivio.

Art. 51. Nei casi previsti dall'art. 37 della legge, trascurando il notaro od i suoi eredi di depositare il sigillo, il pretore, sulla istanza del presidente del Consiglio notarile, procederà al sequestro ed alla successiva consegna del sigillo medesimo al detto presidente.

Il notaro sospeso od interdetto temporaneamente dall'esercizio è tenuto di fare il deposito del sigillo, ancorchè il presidente del Tribunale abbia disposto, a norma dell'art. 60 della legge, ch'egli conservi i suoi atti e repertori.

Gli atti ed i repertori del notaro sospeso di diritto, in seguito a mandato di cattura, saranno senz'altro affidati alla custodia di un altro notaro esercente che sarà designato dal presidente del Consiglio notarile; ed il sigillo o segno di tabellione fatto depositare d'uffizio nell'Archivio notarile.

Cessata la sospensione o la interdizione, sarà restituito al notaro il suo sigillo insieme con gli atti, i repertori ed i registri che fossero stati consegnati ad altro notaro.

Art. 52. Qualora, a seguito del censimento ufficiale periodico, nei comuni di residenza dei notari risulti un aumento di popolazione permanente, per cui sia diventata insufficiente la cauzione prestata, il Consiglio notarile prefigge al notaro un termine non maggiore di sei mesi per aumentarla, in conformità al disposto dell'art. 33 della legge, e ne dà notizia al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro che non siasi conformato al precetto del Consiglio entro il termine fissato.

Lo stesso si osserverà nel caso previsto dall'art. 1980 del Codice civile, nel quale i beni sottoposti ad ipoteca per la cauzione perissero o deteriorassero in modo da rendere insufficiente la cauzione stessa.

Se dallo stesso censimento risultasse una diminuzione di popolazione permanente, per cui sia diventata esuberante la cauzione prestata, il notaro potrà dimandarne la riduzione, osservato il disposto dall'art. 39 della legge.

Art. 53. Se dalla ispezione notarile, di cui nell'art. 38 della legge, risulti che gli atti del notaro non sono completi o regolari, lo svincolamento della cauzione non potrà essere accordato fino a che gli atti stessi siano resi completi e regolari.

Le domande di svincolamento o di riduzione della cauzione ed i relativi estratti, da pubblicarsi a norma del citato art. 38 della legge, debbono essere in carta da bollo di lira una. Il certificato della eseguita pubblicazione potrà farsi nello stesso foglio contenente l'estratto pubblicato.

Art. 54. Nel caso di morte, di rimozione o destituzione di un notaro, o di dispensa del medesimo per infermità od altra causa qualunque che gli impedisca l'esercizio, il pretore del mandamento, non appena avrà apposti i sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile che si trovano nel di lui studio, in conformità al disposto dell'articolo 36 della legge, ne informerà il presidente del Consiglio notarile del distretto, il quale inviterà immediatamente il conservatore dell'Archivio a chiedere la rimozione dei sigilli, fare l'inventario degli atti, dei repertori e delle altre carte del notaro, compiere e regolarizzare, quando sia possibile, gli atti che si trovassero incompleti o irregolari, e riordinare gli atti stessi, i repertori e le altre carte notarili che si troveranno disordinate, per gli effetti del disposto dall'articolo 92 della legge.

Le spese di compimento e regolarizzazione degli atti, non che di riordinamento degli atti stessi, dei repertori e delle altre carte notarili, saranno a carico del notaro dispensato o rimosso, o dei suoi eredi in caso di morte.

Qualora il conservatore dell'Archivio sia assente o legittimamente impedito, potrà eseguire tutte le operazioni di cui sopra, non che quelle riguardanti la consegna ed il deposito degli atti in Archivio, il notaro o l'impiegato d'Archivio che sia stato delegato a norma dell'articolo 97 della stessa legge.

Se nel corso delle operazioni di cui sopra il conservatore dell'Archivio, o chi per esso, sia stato richiesto della apertura di un testamento, del rilascio di copie, estratti o certificati, o del compimento di qualsiasi altro atto dipendente da quelli del notaro per cui si procede, e che non ammette dilazione, potrà il medesimo compiere l'atto richiesto, purchè egli abbia i requisiti di notaro; in difetto richiederà per il compimento del suddetto atto un notaro esercente.

TITOLO III.
Degli atti notarili.

CAPO I. — *Della forma degli atti notarili.*

Art. 55. La formola colla quale l'atto notarile deve essere intitolato, secondo la prescrizione dell'articolo 43 della legge, sarà unicamente la seguente: « Regnando (*il nome del Re regnante*) per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia. »

Quando l'atto sia spedito in forma esecutiva, la formola da usarsi sarà quella prescritta dal Codice di procedura civile.

Art. 56. Il notarò dovrà, in principio dell'atto e prima dell'indicata formola, indicarne la natura, come è prescritto per le copie dall'articolo 64 della legge.

La data dell'atto non potrà indicare che l'anno, il mese, il giorno, e facoltativamente anche l'ora, salvo il disposto del n. 1 dell'art. 43 per gli atti di ultima volontà, ed inoltre il comune e la casa od altro luogo in cui è ricevuto.

Art. 57. Il notaro deve dirigere egli stesso la compilazione dell'atto dal principio fino alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo spetta indagare la volontà delle parti, e dopo avere data lettura dell'atto, chiedere loro se è conforme alla loro volontà.

Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto, che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

Se sarà stata commessa ad altri la lettura, questa dovrà eseguirsi in presenza del notaro e da persona di sua fiducia, e si dovrà inoltre di ciò fare espressa menzione.

L'atto con cui, giusta il disposto dell'articolo 66 della legge, il notaro autentica le sottoscrizioni apposte alle scritture private consisterà in un'unica dichiarazione stesa in fine delle scritture stesse, senza altra formalità oltre quelle prescritte dal detto articolo.

In essa si attesterà che le sottoscrizioni, tanto in fine delle scritture, quanto nei fogli intermedii, sono state apposte in presenza del notaro e delle altre persone indicate nello stesso articolo.

In quanto alle sottoscrizioni apposte in margine basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.

Sotto la denominazione di fogli intermedii si comprendono tutti i fogli intercalati od in altro modo aggiunti, di cui consta la scrittura, eccetto quello delle sottoscrizioni finali.

Il notaro non potrà ricevere in deposito nè alligare ai propri atti, nè in originale, nè in copia, atti ricevuti all'estero, che non siano debitamente legalizzati.

Tali atti, ove siano distesi in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata da perito, la cui sottoscrizione dovrà essere autenticata a norma dell'articolo 66 della legge.

È fatta però eccezione per quegli atti che, sebbene ricevuti all'estero e legalizzati, sono stesi nella lingua in cui, giusta il disposto dall'articolo 147 della legge, possono riceversi gli atti notarili.

Art. 58. Nel caso in cui l'atto di un notaro sia dichiarato nullo per sentenza della competente autorità giudiziaria, divenuta irrevocabile, il presidente del Consiglio notarile nel cui distretto risiede il notaro, a seguito della comunicazione che gli sarà data del dispositivo della sentenza dal cancelliere della autorità che l'ha pronunciata, provvederà perchè ne sia fatta annotazione in margine dell'atto originale, sia che l'atto si trovi depositato nell'Archivio notarile, sia che si trovi tuttora nelle mani del notaro. Qualora venga chiesta copia dell'atto dichiarato nullo, l'annotazione di cui sopra sarà trascritta anche nella copia, mediante certificato a piedi od in margine della medesima.

CAPO II. — *Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.*

Art. 59. Fra gli atti che il notaro deve custodire colla dovuta esattezza, ai termini dell'articolo 52 della legge, si comprendono eziandio gli inventari dei beni dei minori, a meno che non si tratti del caso di tutela contemplato dall'articolo 282 del Codice civile.

Art. 60. I fogli dei repertori indicati nell'articolo 53 della legge sono provveduti dall'Archivio, ai termini dell'articolo 15, n. 6, della stessa legge, al principio di ogni anno, in sufficiente numero, a richiesta ed a spese del notaro; e conterranno le indicazioni specificate nel detto articolo 53.

Il conservatore dell'Archivio tiene nota in apposito registro del numero dei fogli somministrati e del giorno della loro consegna.

Il notaro, al fine di ogni anno, deve chiudere i repertori colla indicazione della data della chiusura e del numero degli atti iscritti in ciascuno dei medesimi, coll'apposizione del sigillo e colla sua firma.

Art. 61. Se nel corso dell'anno il notaro riconosce che il numero dei fogli ad esso forniti dall'Archivio non è sufficiente alla registrazione dei suoi atti nei repertori, deve fare richiesta di un supplemento al conservatore dell'Archivio, dal quale gli sarà accordato.

I fogli del supplemento saranno sottoposti alle formalità prescritte dall'articolo 54 della legge, e la loro numerazione continuerà quella dei fogli precedenti.

La serie progressiva dei numeri con cui sono segnati gli atti del repertorio principale viene continuata nel repertorio successivo.

Nel repertorio degli atti tra vivi il notaro dovrà prender nota anche dei certificati di conformità da lui rilasciati a piè delle copie degli atti originali prodotti all'uopo dalle parti ed alle medesime restituiti.

Nel caso di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili, il numero progressivo di ciascun atto e l'ordine cronologico col quale questo dovrà essere collocato nella raccolta ed iscritto nel repertorio saranno determinati secondo il prescritto dell'articolo 52 della legge, dalla data della sua registrazione.

Ove per il ritardo verificatosi nella restituzione del testamento registrato al notaro, questi si trovi nella materiale impossibilità di eseguire la predetta disposizione, basterà che iscriva l'atto nel giorno stesso in cui gli è pervenuto.

Il numero progressivo e l'ordine cronologico dell'atto suaccennato saranno allora determinati dalla data della sua iscrizione, ancorchè nel frattempo, ai termini dell'articolo 53 della legge, il notaro abbia dovuto iscrivere nel repertorio altri atti. Dovrà però in tal caso fare constare del motivo della ritardata iscrizione con apposita annotazione, tanto in margine del repertorio che sull'atto stesso, a piedi del certificato della eseguita registrazione.

Art. 62. Il notaro, non ostante il disposto dell'articolo 53 della legge, dovrà tenere il registro particolare per gli atti dei protesti cambiari prescritto dall'articolo 262 del Codice di commercio, nel quale si debbono annotare per intero, giorno per giorno e per ordine di data, i protesti da esso eseguiti.

Il detto registro sarà uguale nelle forme ai repertori, e verrà consegnato al notaro dell'Archivio, a spese dello stesso notaro.

La integrale trascrizione degli atti di protesto sarà fatta in detto registro nella colonna destinata nei repertori alle formalità menzionate nel numero 4 dell'articolo 53 della legge.

Art. 63. Il conservatore dell'Archivio non potrà rilasciare al notaro alcun altro foglio di repertorio o registro di protesti, se non si è assicurato, mediante la presentazione dei fogli già somministrati, che essi sono interamente riempiti, o prossimi ad esserlo.

Art. 64. La tenuta dei due repertori prescritti pei notari dall'articolo 53 della legge non li dispensa dal tenere lo speciale repertorio loro imposto dall'articolo 110 della legge 13 settembre 1874, numero 2076, sul registro, ed ogni altro repertorio o registro che sia loro prescritto da altre leggi o regolamenti speciali.

CAPO III. — *Delle copie, degli estratti e dei certificati.*

Art. 65. Non si potrà render palese un atto di ultima volontà, nè spedirne copia, se non viene prodotto l'estratto dell'atto di morte del testatore, rilasciato dall'ufficiale di stato civile competente, e debitamente legalizzato, ove occorra, dall'autorità legittima, salvo il disposto dall'articolo 59 della legge.

Art. 66. Il notaro che spedisce una prima copia ne deve in margine dell'atto originale annotare la spedizione, indicando la persona a cui fu rilasciata ed il giorno del rilascio, salvo quanto è disposto per le copie in forma esecutiva dall'articolo 557 del Codice di procedura civile.

Art. 67. Il notaro depositario, o delegato a norma degli articoli 27, 28 e 60 della legge, deve apporre il proprio sigillo alle copie, agli estratti ed ai certificati degli atti di altro notaro che saranno da lui spediti in conseguenza della delegazione o del deposito ricevuti.

È eccettuato dalla precedente disposizione il notaro nominato coadiutore ai termini degli articoli 28 e 29 della legge, il quale dovrà apporre, tanto negli atti originali che nelle copie, negli estratti e nei certificati il sigillo del notaro assente od impedito, nel cui nome ed interesse li spedisce.

Art. 68. Il notaro, nell'autenticare le copie di un atto che consti di più fogli, deve aggiungere la dichiarazione che tutti i fogli sono muniti in margine delle firme prescritte dalla legge, escluso quello contenente le sottoscrizioni finali.

Art. 69. Nel caso di testamento rogato da due notari, di cui nell'articolo 777 del Codice civile e 53 della legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.

CAPO IV. — *Degli onorari e delle spese.*

Art. 70. Per calcolare l'onorario dovuto al notaro, quando esso consiste in un tanto per ogni cento lire sul valore dell'oggetto dell'atto, le frazioni inferiori alle lire cento si computeranno come un centinaio intero se eccedono le lire cinquanta; nel caso contrario non ne sarà tenuto conto.

La tassa dovuta all'Archivio sarà in ragione dell'onorario che risulti dal detto calcolo.

Art. 71. Nel caso di contestazione intorno all'importare dell'onorario, la parte che deposita in giudizio la somma chiesta dal notaro ha diritto di ottenere la spedizione della copia dell'atto prima della decisione della controversia.

Art. 72. I notari ed i conservatori degli Archivi notarili dovranno spedire gratuitamente e senza diritto a rimborso, neppure delle spese che incontrassero per scritturazione, le copie, gli estratti ed i certificati richiesti per ragione di servizio dello Stato, eccettochè si tratti di farne uso in giudizi civili nell'interesse di pubbliche Amministrazioni.

Ove però, per l'antichità o la natura speciale dell'atto o la qualità della lingua in cui è scritto, sia necessaria l'opera di un paleografo od altro perito speciale, sarà applicabile il disposto dall'articolo 36 della tariffa notarile.

I richiedenti non sono tenuti ad indicare l'oggetto specifico a cui servono le copie, gli estratti od i certificati richiesti per ragione di servizio dello Stato; sono però in dovere di attestare nella richiesta che non servono ad uso di giudizi civili nell'interesse di pubbliche Amministrazioni.

Art. 73. Le ispezioni periodiche o straordinarie, di cui nell'articolo 56 della legge, hanno per oggetto di verificare se gli atti sono stati tutti ricevuti e con le debite forme, e i repertori e i registri tenuti e conservati con regolarità e precisione; se le tasse sono state riscosse in conformità alla tariffa; e generalmente se siano state osservate tutte le prescrizioni di legge.

Le ispezioni periodiche sono biennali. La prima ispezione però, che avrà luogo dopo l'attuazione del presente regolamento, comprenderà i protocolli ed i registri della metà dei notari di ciascun distretto, secondo la designazione che ne sarà fatta dal Consiglio notarile, nel primo semestre dell'anno 1880; per l'altra metà nel primo semestre dell'anno 1881. Tanto per gli uni che per gli altri la suddetta prima ispezione comprenderà tutto il periodo decorso dal 1° gennaio 1876 fino al termine dell'anno che precede quello in cui l'ispezione è eseguita.

Per le successive ispezioni periodiche il biennio si computerà per ciascuna serie dal 1° gennaio dell'anno in cui la precedente ispezione è stata eseguita.

Le stesse norme si osserveranno per la verificazione degli atti dei repertori e registri dei membri del Consiglio notarile e di cui nel citato articolo 56 della legge.

Sono esclusi dalla ispezione o verificazione gli atti, i repertori ed i registri che vi fossero stati già sottoposti.

I notari presenteranno o faranno presentare alla verificazione i loro protocolli, i repertori e i registri secondo il turno che sarà loro preventivamente fissato dal Consiglio notarile o dal membro da esso delegato.

I notari potranno esigere ricevuta degli atti da loro presentati alla ispezione, ed a tale effetto esibiranno una doppia nota in carta libera nella quale saranno indicati almeno il numero progressivo, la data e la natura di ciascun atto.

Una di dette note sarà consegnata al notaro con la ricevuta in fine di essa dell'ufficiale che procede all'ispezione, e l'altra, firmata dal notaro, rimarrà presso chi eseguisce la ispezione.

TITOLO IV.

Delle adunanze dei Collegi, dei Consigli e degli Archivi notarili.

CAPO I. — *Delle adunanze dei Collegi.*

Art. 74. L'avviso di convocazione del Collegio notarile conterrà il giorno e l'ora della convocazione ed indicherà l'oggetto da trattarsi nell'adunanza; quest'avviso sarà pubblicato nella sala delle riunioni del Consiglio, e trasmesso per cura del segretario del Collegio a ciascun notaro iscritto nel ruolo, almeno otto giorni prima della convocazione.

Nel caso previsto nel capoverso dell'articolo 86 della legge, l'avviso di convocazione sarà dato, per la prima adunanza e per quelle altre che occorressero, dal cancelliere del Tribunale.

Art. 75. Terrà la presidenza dell'adunanza generale del Collegio, per la prima volta, il presidente del Tribunale assistito dal cancelliere: lo stesso si osserverà nel caso contemplato nell'articolo 86 sovracitato.

I due notari più anziani di età eserciteranno l'ufficio di scrutatori.

Fanno parte del Collegio ed hanno diritto di intervenire alle adunanze anche coloro che, quantunque non rivestano la qualità di notaro, sono autorizzati ad esercitarne temporaneamente le funzioni, giusta il disposto degli articoli 5, 28 e 29 della legge.

Fanno parte eziandio del Collegio, ma non possono intervenire alle adunanze, i notari sospesi dall'esercizio finchè dura la sospensione.

Art. 76. Le adunanze si terranno nel locale che ciascun Collegio ha l'obbligo di provvedere per le riunioni del Consiglio notarile.

La prima adunanza che si dovrà tenere per la costituzione del Consiglio, dopo la promulgazione della legge, e qualunque altra che nei casi previsti dalla stessa legge è convocata e diretta dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato, avrà luogo in una delle sale del Tribunale civile e correzionale.

CAPO II. — *Dei Consigli notarili.*

Art. 77. Nel còmputo del numero degli abitanti per la composizione del Consiglio notarile, di cui nell'articolo 78 della legge, si terrà conto dell'intera popolazione della città ove ha sede il Consiglio stesso, abbenchè la detta città sia divisa in frazioni o borgate.

L'elezione dei membri del Consiglio notarile avrà luogo a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, giusta l'articolo 80 della legge, per mezzo di schede che dovranno contenere un numero di nomi uguale a quello dei membri da eleggersi.

La elezione dei membri supplenti potrà farsi contemporaneamente a quella dei membri ordinari. In questo caso la detta elezione sarà fatta a schede separate e con urne distinte.

Art. 78. Giunta l'ora fissata per la convocazione, si farà dal presidente, o dal segretario, un primo appello dei convocati. Un'ora almeno dopo terminato il primo appello, si procederà ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima. Eseguito il secondo appello, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 79. Compiuto lo scrutinio dei voti, il risultato ne è immediatamente reso pubblico dal presidente, il quale fa bruciare le schede, e farà procedere ad una seconda votazione, giusta il disposto dall'articolo 80 della legge, per quelli che non abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora sorgessero proteste contro la regolarità della elezione durante l'adunanza, le schede saranno conservate ed unite sotto sigillo al processo verbale dell'adunanza stessa.

Art. 80. Il risultato definitivo della votazione è proclamato immediatamente dal presidente e riferito nel processo verbale della adunanza.

Il presidente del Tribunale, dopo la prima elezione, ne partecipa, per lettera, il risultato al presidente della Corte o Sezione di

appello, ed il presidente del Consiglio notarile, nelle altre elezioni, al presidente del Tribunale.

Art. 81. Contro la validità delle elezioni si può presentare ricorso motivato e sottoscritto da tre membri almeno del Collegio, entro il termine di giorni 15 da quello dell'elezione, al Tribunale civile del distretto, il quale, assunte le opportune informazioni, provvederà inappellabilmente in camera di Consiglio sulle memorie scritte dei reclamanti e del presidente del Consiglio notarile, sentito il Pubblico Ministero. Contro le prime elezioni e quelle a cui si procedesse nel caso previsto dall'articolo 86 precitato, il richiamo sarà portato alla Corte o Sezione d'appello. Terminato il giudizio, si brucieranno le schede che fossero state trasmesse al Tribunale od alla Corte o Sezione di appello.

Art. 82. La disposizione del 1° capoverso dell'articolo 3 della legge avrà applicazione nei distretti, ai quali la tabella, di cui nell'articolo 4 della detta legge, assegna un numero di posti notarili minore di quindici, quando anche il numero dei notari attualmente in esercizio, per effetto delle disposizioni transitorie dell'articolo 135 della legge stessa, sia maggiore.

Avvenendo il caso in cui nel distretto di un Tribunale civile e correzionale per ulteriori modificazioni dell'anzidetta tabella, il numero dei posti notarili sia accresciuto fino a quindici o più, potrà aver luogo nel suddetto distretto, mediante decreto Reale, e previo il parere della Corte o Sezione d'appello, l'istituzione del Collegio e Consiglio notarile, salvo sempre le disposizioni del 2° e 3° capoverso del citato articolo 3 della legge.

Art. 83. Il presidente del Consiglio notarile ha la rappresentanza del Consiglio stesso, ne presiede le riunioni, ne regola la disciplina e tiene la corrispondenza colle pubbliche autorità, inteso il Consiglio nelle materie di sua competenza.

Nel caso in cui il Consiglio notarile sia ridotto nella impossibilità di esercitare le sue funzioni per dimissione di tutti o di parte dei membri del Consiglio stesso, in relazione all'articolo 83 della legge, le attribuzioni di questo sono esercitate dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato in conformità al disposto dall'articolo 86 della stessa legge; ed il termine di due mesi per l'elezione dei nuovi membri, di cui nel detto articolo, decorrerà dal giorno in cui il Ministro della Giustizia avrà accettata la dimissione.

Art. 84. Oltre alla custodia delle carte relative alle deliberazioni, di cui nell'articolo 82 della legge, rimangono affidate al segretario del Consiglio tutte le carte relative all'ufficio, alla corrispondenza e spedizione di tutti gli altri lavori che possono occorrere.

Egli spedisce eziandio ed autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio e del Collegio notarile, e firma le deliberazioni unitamente al presidente. Quelle relative a provvedimenti disciplinari, saranno firmate da tutti i membri intervenuti alle deliberazioni stesse.

Art. 85. Ogni Consiglio notarile deve avere un protocollo generale in cui vengono registrati, giorno per giorno, gli affari diretti al Consiglio o da esso spediti. Deve avere inoltre un protocollo per le adunanze e le deliberazioni del Collegio ed un altro per quelle del Consiglio.

Il Consiglio deve curare che vengano annotate nel ruolo dei notari, di cui nell'articolo 32, tutte la variazioni che occorrono circa le indicazioni in esso contenute, ed inoltre le decadenze e cessazioni dei notari dall'esercizio.

Al fine d'ogni trimestre, il presidente del Consiglio notarile dovrà trasmettere alla Procura generale della Corte o Sezione di appello uno stato nel quale siano enunciate tutte le variazioni occorse nelle persone del Consiglio stesso, dei notari e degli impiegati dell'Archivio.

La Procura generale, presa nota delle variazioni nei propri registri, rassegna lo stato colle sue osservazioni al Ministero della Giustizia.

Art. 86. Non potrà alcuno dei componenti il Collegio od il Consiglio notarile prender parte alle deliberazioni:

1° Quando l'affare riguarda la sua persona od i di lui parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ovvero il suo ufficio o persona da lui amministrata;

2° Quando l'affare riguardi un'investigazione disciplinare nella quale il membro del Consiglio sia intervenuto come testimonio od abbia fornito al presidente le informazioni accennate nell'articolo 123 del presente regolamento.

La deliberazione che sia in contravvenzione alle precedenti disposizioni potrà essere annullata dal Ministro della Giustizia.

Non potrà cumularsi nella stessa persona la qualità di membro ordinario o supplente di Consiglio notarile con quella di impiegato di Archivio.

Nei processi verbali delle adunanze del Consiglio notarile non si tien conto che del voto della maggioranza; potrà anche farsi la inserzione in essi del voto motivato dalla minoranza, quando vi sia richiesta.

La deliberazione del Consiglio notarile, con cui, nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 83 della legge, si constata che uno dei suoi membri è riputato dimissionario, sarà, a cura del presidente, comunicata, per copia, all'interessato. Ove questi, entro un mese dall'avuta comunicazione, non faccia pervenire al Consiglio alcuna giustificazione, od il Consiglio reputi questa giustificazione insufficiente, dichiarerà definitiva la dimissione incorsa dal membro del Consiglio notarile pel non intervento per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio stesso, salvo contro questa deliberazione il ricorso da parte dell'interessato al Tribunale civile, il quale provvederà in camera di consiglio, come per i casi contemplati negli ultimi alinea degli articoli 34 e 42 del presente regolamento.

Art. 87. Il tesoriere è custode responsabile dei fondi in danaro e dei titoli di valore appartenenti al Collegio, riscuote le tasse, le ammende, le multe ed ogni altra somma dovuta al Collegio per qualsiasi titolo e paga i mandati che sono spediti dal presidente e controfirmati del segretario.

L'esazione delle ammende, delle multe, dei diritti e delle tasse dovute al Consiglio notarile sarà fatta colle norme prescritte dalla legge per l'esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

Art. 88. Il tesoriere deve tenere i seguenti registri a stampa:

1. Registro a madre e figlia per le somme che a qualsiasi titolo riscuote, distaccandone la quietanza;
2. Registro di entrata e di spesa;
3. Registro dei mandati di pagamento.

Ogni foglio di due pagine di ciascuno di detti registri sarà numerato e firmato dal presidente del Consiglio notarile o dal segretario da lui all'uopo delegato.

Art. 89. Nessuna spesa, oltre quelle comprese nel bilancio, può esser fatta se non in seguito di proposta del Consiglio notarile e di deliberazione del Collegio, approvata dal Ministero della Giustizia.

Capo III. — *Degli Archivi notarili.*

Art. 90. Il locale dell'Archivio dovrà essere situato possibilmente nel centro dell'abitato e distaccato da altri fabbricati; e, dove ciò non sia possibile, si curerà che sia almeno contiguo ad altri uffici o luoghi destinati ad uso pubblico, e dovrà, in ogni caso, essere ben sicuro, asciutto ed arioso, e provvisto di quanto è necessario per lo scopo a cui è destinato.

A quest'effetto saranno date dal Ministero della Giustizia le occorrenti istruzioni.

Art. 91. Avvenendo la vacanza del posto di conservatore e tesoriere dell'Archivio, il presidente del Consiglio notarile assegnerà, con avviso pubblicato a spese dell'Archivio, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto, ed in mancanza di questo in quello della provincia, un mese agli aspiranti per la presentazione delle loro domande.

Le domande devono indirizzarsi, in carta da bollo di una lira, al Consiglio anzidetto, il quale per mezzo del presidente le trasmetterà entro un mese alla Corte o Sezione d'appello coi titoli e documenti prodotti dagli aspiranti, colle osservazioni e col parere sui meriti particolari di ciascuno di essi. Le domande, i documenti e gli atti di cui sopra saranno indi rimessi al Ministro della Giustizia, per gli effetti di cui all'articolo 88 della legge, dalla Procura generale della Corte o Sezione d'appello con le sue osservazioni e col parere di essa Corte o Sezione.

Le stesse norme si osserveranno per le nomine dei conservatori degli Archivi mandamentali; in questo caso però basterà che la pubblicazione delle vacanze si faccia soltanto nel giornale degli annunzi giudiziari, ma sarà dal Consiglio notarile a riguardo delle dette nomine sentito anche l'avviso delle Giunte dei comuni interessati.

Le precedenti disposizioni nei limiti suespressi sono pure applicabili alle nomine ai posti di conservatore e tesoriere di Archivio che avranno luogo in esecuzione del presente regolamento dopo la formazione delle prime piante organiche.

Nelle osservazioni e nei pareri che i Consigli notarili e le Corti o Sezioni d'appello debbono trasmettere al Ministero della Giustizia, si terrà conto speciale dell'attitudine di ciascun aspirante nelle discipline degli Archivi per la conservazione e regolare tenuta delle carte, dell'intelligenza di caratteri antichi; e per riguardo agli attuali capi d'Archivio anche delle disposizioni contenute nell'articolo 145 della legge.

Nella denominazione di capi d'Archivio, di cui nel precedente capoverso, vanno compresi soltanto gli impiegati d'Archivio, i quali, all'attuazione della legge sul Notariato 25 luglio 1875, erano, secondo le disposizioni vigenti nelle diverse provincie del Regno, iscritti nel relativo ruolo organico, con stipendio fisso, e con le corrispondenti attribuzioni di capo d'Archivio.

Art. 92. Hanno diritto di concorrere al posto di conservatore di Archivio distrettuale tutti i notari esercenti nel Regno, e tutte le persone che hanno i requisiti necessari per la nomina a notaro.

Art. 93. Il conservatore dell'Archivio mandamentale dovrà avere i requisiti voluti dall'articolo 102 della legge e prestare anch'esso una cauzione entro il termine di mesi due dal giorno della nomina, nei modi fissati dagli articoli 17 e 18 della ridetta legge, in quella misura che sarà determinata dalla Corte o Sezione di appello, sentito l'avviso del Consiglio notarile.

Il conservatore dell'Archivio comunale è nominato con decreto del Ministro della Giustizia, sopra proposta del Consiglio del comune in cui è posto l'Archivio, e sentito il Consiglio notarile del distretto, fra i notari esercenti residenti nel comune, o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro.

Potrà essere nominato conservatore dell'Archivio comunale anche il segretario del comune dove è posto l'Archivio. Il conservatore dell'Archivio comunale è esente dall'obbligo della cauzione.

Le copie in forma esecutiva, qualora il conservatore non sia notaro, saranno autenticate da un notaro esercente nel comune, ed in mancanza od impedimento del medesimo, da un notaro viciniore.

Art. 94. Per conservare l'Archivio distrettuale nel caso d'insufficienza di proventi, prevista dal 2° capoverso dell'articolo 3 della legge, e per istituire un Archivio mandamentale, nel caso previsto dall'articolo 101 della stessa legge, occorre l'avviso della Deputazione provinciale e che il comune od i comuni i quali chiedono la conservazione o la istituzione di cui sopra, rappresentino la maggioranza della popolazione del distretto o del mandamento.

Il riparto delle spese relative sarà fatto fra tutti i comuni del distretto o del mandamento, compresi anche i dissenzienti, in ragione della rispettiva popolazione.

In caso di bisogno, le dette spese debbono anticiparsi dal comune in cui ha sede l'Archivio, salvo il regresso verso chi di ragione.

A tale effetto il conservatore dell'Archivio dovrà in tempo utile rivolgersi al sindaco del detto comune per la spedizione del mandato di anticipazione delle occorrenti spese.

La domanda per l'istituzione di un Archivio mandamentale potrà farsi in qualunqne tempo.

Art. 95. Nella scelta degli impiegati d'Archivio, da nominarsi dal Consiglio sulla proposta del conservatore a norma dell'articolo 89 della legge, sarà data possibilmente la preferenza a quelle persone che abbiano intelligenza di caratteri antichi.

I suddetti impiegati avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno di archivisti, sottoarchivisti e copisti.

Nel determinare gli stipendi dei funzionari d'Archivio, ai termini dell'articolo 90 della legge, si dovrà tenere conto della media dei proventi introitati nell'ultimo triennio, dedotta la somma occorrente per la pigione dei locali e per le spese di ufficio, e non si potrà eccedere in complesso l'ammontare dei proventi medesimi.

Gli stipendi potranno essere aumentati dopo scaduto il primo triennio dall'attuazione della nuova legge, quando dalla media dei proventi del triennio stesso, questi risultino accresciuti per modo da potersi con essi sopperire alla spesa occorrente oltre a quella di pigione ed a quelle d'ufficio.

Questi stipendi dovranno essere ridotti in proporzione e giusta le norme del capoverso che precede, quando si verifichi per più di un trimestre una deficienza di proventi.

Gli stipendi in nessun caso potranno eccedere i limiti seguenti, cioè:

Nelle città che hanno una popolazione maggiore di centomila abitanti:

Di lire 5000 per i conservatori;
Di lire 2500 per gli archivisti;
Di lire 1800 per i sottoarchivisti;
Di lire 1300 per i copisti.

Nelle città che hanno una popolazione fra i quaranta ed i centomila abitanti:

Di lire 3000 per i conservatori;
Di lire 1800 per gli archivisti;
Di lire 1200 per i sottoarchivisti;
Di lire 1000 per i copisti.

In tutte le altre città:

Di lire 2000 per i conservatori;
Di lire 1200 per gli archivisti;
Di lire 1000 per i sottoarchivisti;
Di lire 800 per i copisti.

Oltre agli stipendi fissati nella pianta organica e rispettivamente attribuiti ai singoli impiegati d'Archivio, non compete ai medesimi alcun altro diritto od emolumento, salvo il diritto di rimborso per le spese di accesso e di soggiorno, nei casi previsti dalla legge.

Qualora per circostanze eccezionali occorra la concessione di qualche sussidio o compenso, questa non potrà farsi che con decreto Ministeriale, ed in seguito a proposta motivata del Consiglio notarile, purchè la cassa dell'Archivio abbia fondi in sopravanzo.

Art. 96. L'obbligo della residenza nel comune in cui ha sede lo Archivio è applicabile anche ai conservatori ed agli altri impiegati d'Archivio per tutti gli effetti della legge sul Notariato, e

nel caso di assenza autorizzata o di altro legittimo impedimento del conservatore, si provvederà nel modo indicato dall'articolo 97 della legge e 42 del presente regolamento.

Le disposizioni degli articoli 40 e 41 del regolamento sono applicabili anche ai conservatori ed agli altri impiegati d'Archivio.

Art. 97. I Consigli notarili e gli Archivi distrettuali e mandamentali dovranno essere provvisti di due sigilli, l'uno ad umido e l'altro a secco, collo stemma nazionale e colla leggenda: *Consiglio* od *Archivio notarile distrettuale* o *mandamentale di...* (s'indicherà il nome del distretto o mandamento), ed avere il diametro di trentacinque millimetri.

Il detto modello servirà anche pei notari, mutata soltanto per essi la leggenda, la quale dovrà esprimere il nome, il cognome e la residenza del notaro.

Se la residenza del notaro è fissata in una frazione di comune, la leggenda esprimerà la detta frazione.

Gli Archivi notarili comunali apporranno nei loro atti il sigillo del comune.

Art. 98. È assolutamente vietato al conservatore ed agli altri impiegati di esportare dall'Archivio atti notarili, repertori, registri o copie sotto alcun pretesto, salvo nei casi autorizzati dalle leggi, nei quali il conservatore dell' Archivio dovrà praticare quanto è prescritto pei notari dalla legge nell'art. 55.

Art. 99. Qualora, nel periodo accennato nell'art. 91, n. 2 della legge, un notaro non abbia ricevuto alcun atto, dovrà presentare all'Archivio una dichiarazione negativa in sostituzione della nota ivi prescritta.

Art. 100. Entro il gennaio di ogni anno dovranno i notari, o personalmente o col mezzo di persona da essi delegata, anche per lettera, secondo il turno che sarà loro rispettivamente prestabilito dal conservatore, o da chi ne fa le veci, presentare gli originali dei repertori, corredati dai rispettivi indici alfabetici, alla verificazione del conservatore anzidetto o di chi ne fa le veci, il quale, fatto sollecitamente il dovuto riscontro dei repertori colle copie e colle annotazioni di cui nel n. 2 dell'art. 91 della legge, se emergeranno irregolarità o mancanze, ne farà immediata relazione al presidente del Consiglio notarile od a chi ne fa le veci, se si tratti degli atti di esso presidente, pei provvedimenti che occorressero.

Nel caso in cui il conservatore dell'Archivio sia notaro esercente, la verificazione dei suoi repertori si farà dal detto presidente del Consiglio notarile.

La prima verificazione, che avrà luogo dopo l'attuazione del presente regolamento, dovrà comprendere tutto il periodo decorso dal 1° gennaio 1876, fino al giorno in cui sarà fatta, salvo che la stessa verificazione non fosse stata già eseguita.

Art. 101. Nel caso di fondato sospetto di mancata annotazione di qualche atto, ovvero d'infedele indicazione del valore del suo oggetto, il conservatore dell'Archivio avrà la facoltà di chiedere schiarimenti in proposito al ricevitore del Registro, ed anche di farsi presentare dal notaro gli originali degli atti, e qualora dalla verificazione risultasse che l'annotazione fatta dal notaro non fu esatta, sarà riscossa la tassa maggiore spettante all'Archivio, salve le pene prescritte dal Codice penale, ed i provvedimenti di disciplina che fossero richiesti dalla natura del caso.

Art. 102. Entro il mese di agosto di ogni anno il conservatore e tesoriere dell'Archivio dovrà trasmettere al Consiglio notarile, per mezzo del suo presidente, un progetto delle spese dell'Archivio, prevedibili per l'anno successivo, sulla base del quale il Consiglio formerà il conto presuntivo dello stesso anno.

Questo conto, per gli effetti di cui nel numero 7 dell'articolo 84 della legge, sarà dal presidente del Consiglio notarile trasmesso alla Corte o Sezione d'appello e da questa al Ministero della Giustizia.

Il conservatore e tesoriere dell'Archivio terrà i tre registri di contabilità prescritti dall'art. 88 di questo regolamento al tesoriere del Consiglio notarile.

Insieme coi registri saranno tenute tutte le carte comprovanti la regolarità delle riscossioni e dei pagamenti. I mandati dei pagamenti sono spediti volta per volta dal presidente del Consiglio notarile e controfirmati dal segretario del Consiglio stesso.

Le norme prescritte dall'art. 87 del presente regolamento al tesoriere del Consiglio notarile per l'esazione delle ammende, delle multe, dei diritti e delle tasse dovute al detto Consiglio sono applicabili anche alle esazioni dei diritti e delle tasse dovute allo Archivio.

La riscossione delle tasse e dei diritti d'Archivio è posta sotto la immediata sorveglianza del presidente del Consiglio notarile del distretto e del pretore del mandamento ove ha sede l'Archivio.

Il presidente del Consiglio notarile deve vegliare acciocchè siano esattamente osservate in proposito le prescrizioni della legge e del regolamento notarile, nonchè della tariffa annessa alla detta legge; e specialmente acciocchè nessuna spesa sia riconosciuta regolare se non è giustificata dalla relativa quietanza.

Al principio di ogni mese egli, od altro dei membri del Consiglio da lui all'uopo delegato, deve passare ad esame le tasse e tutti i diritti riscossi nel mese precedente, nonchè le spese fatte, confrontandole parzialmente con le relative quietanze.

Con apposito verbale da compilarsi nel registro a matrice, di cui al n. 1 dell'art. 88 del presente regolamento, ed a tergo delle ultime quietanze rilasciate nel mese scaduto, dovrà far constare dell'esattezza delle somme riscosse e dell'ammontare di queste; e rispettivamente nella registrazione delle spese fatte, del quantitativo dei sopravanzi rimasti e della esistenza in cassa dei medesimi; e fatta prelevare la somma occorrente per il pagamento delle spese e degli stipendi per il mese in corso, ordinerà il versamento della somma residua nella Cassa dei Depositi e Prestiti. Nella verificazione del mese successivo farà constare nel verbale dei versamenti eseguiti dei detti sopravanzi, indicando il numero e la data della quietanza rilasciata dalla Tesoreria. I verbali saranno sottoscritti dal presidente del Consiglio notarile e dal capo dell'Archivio.

Finchè non sia altrimenti stabilito, i versamenti alla Cassa dei Depositi e Prestiti si faranno a mezzo della Tesoreria provinciale nel termine di giorni cinque dalla data del verbale di verificazione.

Le somme versate alla Cassa dei Depositi e Prestiti saranno intestate al Ministero di Grazia e Giustizia — Archivi notarili — per essere, ai termini dell'articolo 90, alinea 3°, della legge, ed a seconda dei bisogni, assegnate all'Archivio medesimo, ed in casi di eccedenza accertata, agli Archivi provinciali nei quali si verificasse la deficienza dei proventi.

Gli assegni potranno essere concessi solo quando vi siano somme disponibili, in seguito agli accertamenti risultanti dall'approvazione dei bilanci consuntivi. Tali assegni saranno determinati con decreti del Ministro di Giustizia e pagati a mezzo della Tesoreria locale, con quietanza del conservatore dell'Archivio.

Nei primi otto giorni successivi ad ogni trimestre il pretore del mandamento dovrà trasferirsi nel locale dell'Archivio notarile e procedere ad una verificazione sul modo con cui venne fatta la riscossione dei proventi e la registrazione delle spese, ed in generale sull'andamento del servizio, redigendone verbale, per doppio originale, da lui sottoscritto e dal conservatore dell'Archivio, nel quale farà constare dell'ammontare dei proventi esatti e delle spese fatte, non che delle somme residue versate nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

Uno degli originali del verbale sarà conservato nell'Archivio; l'altro, entro cinque giorni da quello della eseguita verificazione

trimestrale, sarà dal pretore rimesso al procuratore del Re, il quale dopo averlo esaminato lo trasmetterà al Ministero.

In esecuzione del disposto dal n. 7 dell'articolo 84 della legge, il conservatore e tesoriere dell'Archivio dovrà, entro il mese di gennaio di ogni anno, trasmettere al Consiglio notarile, per mezzo del suo presidente, il conto della spesa dell'Archivio dell'anno decorso. Il Consiglio lo esamina, e richiesti, ove d'uopo, in proposito i necessari schiarimenti al conservatore, delibera su di esso.

La deliberazione sarà dal presidente del Consiglio immediatamente trasmessa col conto alla Corte o Sezione d'appello e da questa al Ministero, per gli effetti di cui nel citato n. 7 dell'articolo 84 della legge.

Nei venti giorni successivi alla data della approvazione del conto per parte del Ministero, il conservatore dovrà, giusta il disposto dell'articolo 90 della legge, eseguire il versamento nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle somme delle quali nell'atto stesso di approvazione fosse dichiarato debitore.

Il conservatore dell'Archivio dovrà inoltre alla fine di ogni anno rendere conto della stessa gestione al Collegio notarile, giusta il prescritto dell'ultimo capoverso dell'articolo 96 della legge.

La rimessione dei conti presuntivi e consuntivi si farà a mezzo della Corte o Sezione d'appello in doppio originale al Ministero, il quale li esamina, richiede gli schiarimenti che crederà necessari, ed ordina le modificazioni, le aggiunte o riduzioni di spese che ravviserà opportune nell'interesse del servizio e dello Stato.

Omettendo di eseguire i versamenti alla Tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno nella pena pecuniaria di lire cinque per ogni giorno di ritardo.

Art. 103. I sigilli depositati in Archivio saranno muniti di una etichetta, nella quale s'indicherà il nome e cognome del notaro cui appartengono od abbiano appartenuto, il motivo e la data del deposito, e saranno custoditi in una cassa di cui il conservatore terrà la chiave.

Art. 104. Se da una ispezione o verificazione a cui siasi proceduto, ai termini della legge, risultasse la mancanza di qualche atto originale, l'ispettore o verificatore inviterà sollecitamente il notaro, ovvero i suoi eredi, ove il notaro sia morto, a consegnarlo entro un dato termine, e questo inutilmente decorso, comunicherà la rilevata mancanza al Consiglio notarile ed alle parti interessate.

Qualunque delle parti potrà presentare la copia autentica che le fosse stata rilasciata, e questa sarà depositata negli atti del notaro nel luogo dell'atto mancante, annotandosi in margine di essa il nome della parte che l'ha depositata.

L'annotazione sarà sottoscritta dalla parte e dall'ispettore, il quale vi apporrà il sigillo del notaro o dell'Archivio e rilascierà alla parte una copia in sostituzione di quella depositata a spese del notaro o dei suoi eredi.

Art. 105. Gli atti notarili depositati nell'Archivio coi loro allegati si riuniscono in volumi con ordine cronologico, notaro per notaro. I volumi porteranno a tergo il nome del notaro e la serie degli anni nei quali gli atti sono stati rogati.

Si osserverà altrettanto riguardo ai repertori e registri di protesti cambiari.

I fascicoli distinti nei quali si conservano i testamenti pubblici prima della morte del testatore, e i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro non ancora aperti o pubblicati, saranno custoditi gelosamente in apposito armadio, di cui il conservatore, o chi ne fa le veci, terrà la chiave.

Il detto armadio sarà diviso in scompartimenti, avente ciascuno di essi un'etichetta, nella quale saranno scritti per ordine alfabetico i nomi dei notari che hanno ricevuti i detti testamenti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, saranno riuniti al fascicolo generale degli atti del notaro suddetto. Il numero progressivo di ciascun atto e l'ordine cronologico, col quale questo dovrà essere collocato nella raccolta, sono quelli stabiliti dall'articolo 52 della legge, e 61 del presente regolamento.

Art. 106. In ogni Archivio vi saranno due indici generali formati per ordine alfabetico, uno dei notari, il quale comprenderà i cognomi e nomi dei notari di cui gli atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro delle parti contenente i cognomi e nomi delle parti intervenute. Nel primo saranno indicati gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà indicata la qualità e data degli atti nei quali le parti sono intervenute ed il nome del notaro rogante.

Art. 107. Vi sarà inoltre un indice di tutti gli atti di ultima volontà ricevuti dai notari, il quale si formerà collo spoglio delle note repertoriali che si trasmettono mensilmente dai notari.

Questo indice sarà custodito gelosamente durante la vita del testatore, e non sarà ostensibile che al solo testatore od a persona da lui munita di speciale mandato, e nella parte soltanto che lo può riguardare.

Art. 108. Oltre gli indici, di cui nei precedenti articoli, l'Archivio terrà un registro per annotarvi la ricezione mensile delle copie dei repertori o delle dichiarazioni negative.

Le tasse che si dovessero percepire contemporaneamente, come pure tutte le altre tasse riscosse per copie, estratti, certificati, lettura od ispezione di atti o repertori saranno annotate nel registro a madre e figlia, di cui al n. 1 dell'articolo 88 del presente regolamento.

I notari e le parti riportano il riscontro del pagamento delle tasse ricevendo la bolletta figlia.

Ogni registro, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio di due pagine dal presidente del Consiglio notarile del distretto in cui ha sede l'Archivio o dal segretario da lui all'uopo delegato, il quale indica di quanti fogli è composto il registro ed appone a ciascuno di essi il sigillo del Consiglio.

La spesa per la provvista di questi e degli altri registri e quella per gli avvisi di vacanza del posto di conservatore e tesoriere dell'Archivio, da pubblicarsi a norma dell'articolo 91 del presente regolamento, saranno comprese nel conto da rendersi dal conservatore in conformità agli articoli 84 e 96 della legge, e 102 del presente regolamento.

Art. 109. Per guarentire gl'interessi dei partecipanti alle tasse, di cui nell'articolo 98 della legge, l'Archivio dovrà tenere un registro nel quale si notano per ordine di data le copie, gli estratti, i certificati, le ispezioni o letture d'atti, ed in genere ogni altra operazione relativa agli atti stessi che dia luogo a riscossione di tassa; il diritto dovuto al partecipante, che sarà indicato col nome e cognome; le somme sborsategli, la data dei pagamenti e l'epoca in cui il notaro che ha ricevuto l'atto, di cui fu fatta la copia, l'estratto, il certificato, l'ispezione o la lettura, è morto od ha cessato dall'esercizio. Una colonna di questo registro servirà a segnare la ricevuta che il partecipante farà della somma corrispostagli.

Art. 110. La disposizione dell'articolo 92 della legge, che riguarda l'inventario per la consegna degli atti, volumi e sigilli da depositarsi in Archivio, sarà estesa anche alle copie che si trasmettono ogni biennio agli Archivi distrettuali o mandamentali dai ricevitori del Registro, non che agli atti ricevuti ed alle copie di essi fatte in estero Stato, e che ad istanza delle parti sono depositati negli Archivi anzidetti.

Il conservatore dell'Archivio avrà cura che gli atti ricevuti e le copie fatte all'estero siano muniti delle volute legalizzazioni, e,

qualora fossero distesi in lingua straniera, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, eseguita e firmata da un perito traduttore, la cui sottoscrizione dovrà essere autenticata da un notaro per gli effetti degli articoli 559 e 944 del Codice di procedura civile.

È estesa a questi atti e copie la eccezione di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 57 del presente regolamento.

Art. 111. Dovrà infine l'Archivio avere un registro di corrispondenza per tutti gli affari che lo concernono e non enunciati nei precedenti articoli, ed un registro della somministrazione dei sigilli rimessi ai notari, ai termini dell'articolo 15, n. 4, della legge.

Le disposizioni di questo e dei precedenti articoli saranno osservate anche per gli Archivi mandamentali, in quanto vi siano applicabili.

Art. 112. La disposizione dell'articolo 9 della tariffa si applica anche agli onorari dovuti all'Archivio per quei lavori che furono da esso eseguiti per incarico delle parti, e che non sono stati ritirati.

Art. 113. L'uffizio di statistica, prescritto per gli Archivi dall'articolo 99 della legge, è posto sotto la immediata direzione e sorveglianza del conservatore dell'Archivio, il quale vi destinerà il numero necessario d'impiegati.

Art. 114. Il conservatore dell'Archivio, oltre a curare che vengano in tempo e diligentemente raccolti nell'Archivio stesso dagli impiegati addetti all'ufficio di statistica tutti i dati che concernono l'esercizio del Notariato ed il servizio dell'Archivio, estraendoli dai libri, indici e registri ivi esistenti, potrà richiedere dai notari e dal Consiglio notarile del distretto tutte le notizie che si riferiscono all'esercizio del Notariato.

Art. 115. La statistica del Notariato comprende non solo quanto può riflettere il personale dei notari, cioè nomine, traslocazioni, cessazioni d'uffizio per morte, rinunzia, decadenza o punizioni disciplinari e riabilitazioni, ma principalmente quanto riguarda il numero e le qualità degli atti da essi ricevuti, le copie, gli estratti, i certificati e le autenticazioni di firme, gli onorari percepiti, le multe e le tasse pagate all'Erario dello Stato ed agli Archivi o ai Consigli notarili.

A tale oggetto, e per quanto può riflettere il personale dei notari, il presidente del Consiglio notarile dovrà somministrare all'Archivio le notizie che riguardano il Consiglio stesso ed il Collegio notarile.

Art. 116. La statistica del servizio degli Archivi comprende:

1. Ciò che riguarda gli atti, le copie, i repertori e sigilli depositati negli Archivi stessi;

2. I lavori eseguiti durante l'anno, sia per registrazioni, spedizioni di copie, estratti, certificati, lettura od ostensione d'atti, sia per il disbrigo di ogni altra incumbenza relativa al servizio dell'Archivio;

3. I diritti e gli emolumenti percepiti, le spese erogate sia per bisogni ordinari e straordinari del servizio stesso, sia per compenso ai notari ed ai loro eredi della metà spettante ai medesimi sulle tasse e diritti d'Archivio.

Art. 117. In ciascun anno il conservatore dell'Archivio, col mezzo delle notizie raccolte giusta gli articoli precedenti, dovrà compilare le tavole statistiche, di cui gli saranno per la prima volta trasmessi, a spese dell'Archivio, i modelli dal Ministero della Giustizia, accompagnati dalle opportune istruzioni. Alle tavole statistiche sarà unita una succinta relazione intorno ai loro risultati.

Art. 118. Le tavole statistiche saranno compilate in doppio originale, uno dei quali rimarrà nell'Archivio, e l'altro sarà trasmesso, entro il primo quadrimestre di ciascun anno, alla Procura generale della Corte o Sezione d'appello, la quale lo rassegnerà, entro il mese di giugno, al Ministero della Giustizia, colle avvertenze ed osservazioni che crederà opportune.

Art. 119. I conservatori degli Archivi mandamentali debbono raccogliere e somministrare agli Archivi distrettuali tutte le notizie che loro verranno da questi domandate: esse serviranno alla compilazione delle tavole statistiche degli Archivi distrettuali.

TITOLO V.

Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli Archivi; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.

Disposizione generale.

Art. 120. La vigilanza che, ai termini dell'art. 106 della legge, il Ministro della Giustizia, le Corti e Sezioni d'appello, i procuratori generali e reggenti, i Tribunali civili e i procuratori del Re esercitano, nei limiti delle rispettive giurisdizioni, sui notari, Consigli ed Archivi notarili, include la facoltà di ordinare o semplicemente promuovere, secondo le diverse loro competenze, visite ed ispezioni tanto degli Archivi, che degli uffici dei notari, come anche di prendere o promuovere quelle determinazioni che credano più convenienti ed efficaci per il buon andamento dei detti Archivi od uffici.

Capo I. — *Delle pene disciplinari.*

Art. 121. I Consigli notarili chiamati dall'articolo 119 della legge a reprimere gli abusi e le mancanze che i notari commettessero nell'esercizio delle loro funzioni, e che diano luogo all'applicazione dell'avvertimento o della censura, dovranno senza indugio dar notizia al Pubblico Ministero delle contravvenzioni punibili con pena eccedente la loro competenza, per gli effetti del disposto dall'articolo 124 della legge.

Art. 122. Se il giudizio disciplinare davanti al Consiglio è provocato d'ufficio dal presidente, sarà fatta menzione dell'istanza del presidente medesimo nel verbale di deliberazione.

Se il giudizio è promosso dalla parte, la denuncia deve essere sottoscritta dalla parte stessa o da un procuratore speciale.

Il Pubblico Ministero che intende promuovere il giudizio, rimette al presidente del Consiglio notarile la rappresentanza motivata coi documenti che le servono di appoggio, e il presidente ne segna ricevuta per lettera.

Art. 123. Il presidente verificherà sommariamente, e mediante le informazioni che stimerà opportuno di assumere, i fatti che formano l'oggetto dell'incolpazione e, sul di lui rapporto, il Consiglio notarile deciderà primieramente se vi sia luogo a giudizio disciplinare.

Tutte le autorità pubbliche si presteranno, nei limiti della rispettiva competenza, a fornire al presidente del Consiglio le informazioni di cui fossero richieste.

Ammesso il giudizio, il presidente del Consiglio notarile farà dare per iscritto al notaro l'avviso prescritto dall'articolo 119 coll'indicazione dell'incolpazione.

Il notaro può presentare con memoria scritta, o personalmente al Consiglio, nel giorno che gli sarà fissato, le sue discolpe.

Quando il Consiglio deliberi d'applicare la pena disciplinare dell'avvertimento o della censura, si osserveranno per la loro applicazione le norme prescritte nell'articolo 119 della legge.

Art. 124. L'avviso del notaro di presentarsi davanti il Consiglio notarile, nel caso e per gli effetti di cui nel secondo capoverso dell'articolo 119 della legge, sarà dato per mezzo di lettera nella quale sarà indicato il giorno della comparizione.

Non comparendo nel giorno fissato, l'avviso gli sarà rinnovato per mezzo d'usciere.

Art. 125. Il ricorso col quale l'incolpato impugna la deliberazione del Consiglio che gli applica la censura, deve essere fatto in carta da bollo di una lira e presentato alla cancelleria del Tribunale nel termine di cui nell'articolo 120 della legge.

Il presidente del Tribunale, in seguito alla presentazione del ricorso alla cancelleria, dopo avere richiamato dal Consiglio notarile i documenti relativi alla condanna, ne ordina, con suo decreto, la comunicazione al Pubblico Ministero e nomina un giudice per farne rapporto al Tribunale in camera di consiglio nel giorno che sarà stabilito nel decreto medesimo.

L'incolpato ha diritto di essere inteso personalmente in camera di consiglio, o di provvedere altrimenti alla propria difesa nei modi previsti dall'art. 125 della legge.

Art. 126. Se le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare sono impugnate dal Pubblico Ministero, il ricorso motivato sarà depositato nella cancelleria del Tribunale nel termine di cui nel citato art. 120 della legge. Il presidente, dopo avere anche in questo caso richiamato dal Consiglio notarile i documenti relativi alla condanna, e chiesto dal Consiglio quelle maggiori informazioni che gli occorressero, nomina un giudice per il rapporto in camera di consiglio, nel giorno che sarà stabilito nel decreto.

Copia del ricorso e del decreto sarà notificata all'incolpato, il quale, nel giorno stabilito per la deliberazione, potrà sostenere personalmente la sua difesa o presentare soltanto, ove lo creda, memorie e documenti in appoggio della medesima.

Il cancelliere trasmetterà copia della deliberazione del Tribunale al Consiglio notarile per la sua esecuzione, giusta il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 120 della legge.

La notificazione delle condanne divenute irrevocabili sarà fatta per mezzo di usciere.

Art. 127. Il notaro sospeso in via disciplinare, nei casi contemplati dagli articoli 112 e 113 della legge, potrà chiedere di essere riammesso all'esercizio delle sue funzioni, quando siano cessati i motivi della sospensione.

La domanda deve essere presentata, in carta da bollo di una lira, al Tribunale del distretto nel quale risiede il notaro, e corredata dei necessari documenti; il Tribunale delibera, sentito previamente il Consiglio notarile.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 128. Il disposto dei capoversi 4 e 5 dell'art. 135 della legge è applicabile eziandio ai notari attuali che risiedono in luoghi ai quali la tabella annessa alla legge non assegna alcun notaro o ne assegna un numero minore di quello stabilito dalla legge anteriore. Essi nel caso in cui desiderino essere trasferiti ad altro luogo dello stesso distretto, dove il numero dei posti notarili stabiliti dalla tabella non sia completo, dovranno avere la preferenza.

Fuori di questo caso e degli altri di semplice traslocazione, di cui è cenno nel detto capoverso 4° dell'art. 135 della legge, le provviste ai posti notarili vacanti nei comuni, ai quali la tabella annessa al R. decreto, di cui nell'art. 4 della legge, assegna un solo posto notarile, od anche le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la detta tabella ne assegna due, nei casi previsti dall'art. 135 della detta legge, avranno luogo in seguito a concorso pubblicato ai termini dell'art. 10 della legge medesima.

Art. 129. I notari che, per effetto di leggi anteriori, godessero di un limite di esercizio più esteso di quello fissato dalla nuova legge, scorsi i primi cinque anni dall'attuazione della legge nuova, cioè dal 1° gennaio 1876, od anche prima, qualora abbiano ottenuto un tramutamento fuori del territorio nel quale potevano rogare nel momento dell'attuazione medesima, cesseranno di diritto di rogar atti fuori del proprio distretto, sotto le pene e le conseguenze stabilite dalla legge pel caso di contravvenzione.

Gli atti rogati dai suddetti notari, durante il quinquennio, fuori del limite d'esercizio fissato dalla nuova legge, dovranno contenere anche la menzione dell'articolo 135 che li autorizza a rogare fuori del distretto in cui sono iscritti.

Art. 130. Durante il quinquennio, di cui nel precedente articolo, i suddetti notari dipenderanno in tutto dal Consiglio e dall'Archivio notarile del distretto in cui hanno il loro ufficio.

Essi dovranno perciò ritirare dal detto Archivio i repertori e i registri dei protesti cambiari, dei quali abbisognano, nonchè i nuovi sigilli o segni di tabellione, e presentare allo stesso Archivio le copie dei repertori.

Gli atti ricevuti dal notaro durante il detto quinquennio, saranno tutti, a qualunque luogo appartengano, da lui conservati, finchè egli continua ad esercitare nello stesso distretto. Nel caso di cessazione definitiva del medesimo dall'esercizio, ovvero del di lui trasferimento in altro distretto, i detti atti saranno depositati nell'Archivio del distretto a cui apparteneva il luogo della di lui residenza.

Art. 131. L'Archivio del distretto, nel quale risiedono i notari suddetti, dovrà di mese in mese, durante il primo quinquennio dall'osservanza della legge, trasmettere, in seguito allo spoglio delle copie dei repertori, a ciascun Archivio distrettuale un elenco degli atti che venissero ricevuti da quei notari nei luoghi dipendenti dal rispettivo distretto.

Art. 132. I notari che sono in ritardo nel fare le denunzie o presentazioni di copie, rubriche o protocolli all'Archivio, loro prescritte dalle leggi anteriori, avranno un nuovo termine uguale a quello prescritto dalle leggi stesse per adempiere il dovere suaccennato, e riscuoteranno i diritti stabiliti da quelle leggi.

Scorso tale termine, i notari che non abbiano soddisfatto al loro obbligo incorrono nelle pene comminate dalle leggi anteriori, a seconda delle mancanze commesse, ed il conservatore dell'Archivio ne informa il procuratore del Re, perchè promuova i provvedimenti che occorrono ed anche, ove lo creda opportuno, una ispezione, in conformità al disposto dell'articolo 56 della legge, onde poter supplire, a spese del notaro, alla mancanza occorsa.

Il termine, di cui sopra, comincierà a decorrere dall'attuazione del presente regolamento.

Art. 133. I notari che fossero depositari di disposizioni di ultima volontà non ancora pubblicate e che, per effetto delle leggi anteriori, non fossero nè registrate, nè annotate nei repertori, saranno tenuti a darne un elenco all'Archivio distrettuale notarile nel termine di mesi sei dal giorno dell'attuazione del presente regolamento.

Art. 134. I notari che, a norma delle disposizioni delle leggi anteriori vigenti in alcune provincie del Regno, avevano l'obbligo di depositare negli Archivi notarili gli originali degli atti da loro ricevuti, rimangono esonerati da un tale obbligo per gli atti che riceveranno sotto la legge nuova, e dovranno conservarli presso di loro nel modo prescritto dall'articolo 52 della legge stessa.

Art. 135. Nei luoghi dove attualmente esistono Collegi, Camere notarili od altri corpi rappresentanti il ceto dei notari, dovranno questi corpi trasmettere al Consiglio notarile del luogo ove risiedono, appena sia costituito, tutte le carte e i registri che posseggono, a mente dell'articolo 143 della legge, senza pregiudizio di quanto è disposto dall'articolo medesimo a riguardo dei fondi mobili ed altri beni che devono essere rimessi dai vecchi ai nuovi Consigli.

Dove il distretto di un Collegio notarile anteriore venga, in virtù dell'articolo 3 della legge, riunito ad un altro distretto, i fondi, i crediti e i mobili con le carte ed i registri del Collegio e del Consiglio del distretto aggregato passeranno tutti al Collegio e Consiglio del distretto nuovo, con i debiti, pesi ed oneri corrispondenti.

Art. 136. I notari attualmente esercenti e che ottennero il decreto di conferma, giusta l'articolo 140 della legge, potranno essere iscritti nel ruolo dei notari esercenti anche prima che siano provveduti del nuovo sigillo, purchè facciano constare, per mezzo di un certificato del conservatore dell'Archivio, o di chi ne fa le

veci, od in difetto, del presidente del Consiglio notarile o di chi ne fa le veci, che l'inadempimento dell'obbligo di provvedersi del nuovo sigillo deriva da causa da loro indipendente.

Sarà sempre necessaria però la formalità della loro firma, accompagnata dall'impronta del sigillo di cui si servono attualmente.

In ogni caso, prima che scorra l'anno 1879 dovranno tutti i notari essere forniti di nuovi sigilli.

Nella prima verificazione, che avrà luogo, ai termini dell'articolo 100, dopo l'attuazione del presente regolamento, i notari dovranno, o personalmente o col mezzo del loro delegato, presentare al conservatore dell'Archivio anche il rispettivo sigillo o segno di tabellionato. Il conservatore verificherà se è conforme al modello stabilito dal regolamento, in caso diverso ne farà rapporto al presidente del Consiglio notarile per gli opportuni provvedimenti.

In quanto ai notari di nuova nomina, fino alla costituzione dell'Archivio notarile il sigillo può essere loro fornito dal Consiglio notarile, il presidente del quale riceverà anche la formalità della firma del notaro e dell'impronta del suo sigillo.

Art. 137. Fino a che entrino in funzione i nuovi Archivi, i notari si provvederanno direttamente dei fogli per la formazione dei repertori e li sottoporranno ai pretori per l'adempimento della formalità prescritta dall'articolo 53 della legge.

Essi faranno poi al conservatore dell'Archivio, subito che abbia assunto l'esercizio delle sue funzioni, la dichiarazione dei fogli di cui si saranno provveduti.

Art. 138. I notari destituiti o che abbiano altrimenti cessato dall'esercizio delle loro funzioni prima della nuova legge, se, sotto l'impero di questa, vengono riabilitati e riammessi all'esercizio, saranno tenuti a prestare la cauzione nella misura fissata dall'articolo 17 della legge, e non potranno invocare il beneficio accordato dall'articolo 137 della legge stessa, quantunque la precedente cauzione si trovasse tuttora vincolata.

Quelli però che avessero dato precedentemente una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione.

Art. 139. Trascorso il mese di dicembre dell'anno 1879, i presidenti dei Consigli notarili trasmetteranno al Ministero della Giustizia un elenco da loro firmato dei notari che erano in esercizio nel rispettivo distretto e che, non avendo domandata la conferma, ai termini dell'articolo 138 della legge, incorreranno nella decadenza, giusto il disposto dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

I provvedimenti, che emaneranno in seguito di tale trasmissione, saranno pubblicati, a spese dello Stato ed a cura del Ministero della Giustizia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed a cura e spesa dei Consigli notarili, nel giornale degli annunzi giudiziari del rispettivo distretto, ed, in mancanza di questo, in quello della provincia. Eguale pubblicazione sarà fatta per quelli che non abbiano ottenuta la conferma da essi domandata.

Art. 140. Il notaro che, entro due mesi dalla installazione del Consiglio notarile, non si sarà conformato alla disposizione dell'articolo 141 della legge, rimane sospeso dall'esercizio sino a che abbia adempiuto il dovere impostogli da quell'articolo.

Art. 141. Coloro che hanno compiuto il corso degli studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel Notariato, ma che, all'attuazione della nuova legge, non hanno ancora cominciata la pratica notarile, non potranno esservi ammessi se non giustifichino d'aver adempiuto le condizioni volute dalla detta nuova legge.

Quelli poi che l'avessero cominciata, dovranno terminarla nel tempo stabilito dalle leggi anteriori e giustificarla coi certificati richiesti dalle stesse leggi; per l'esame d'idoneità si conformeranno alla nuova legge. Coloro che ottennero già il decreto d'idoneità secondo le leggi anteriori, si faranno iscrivere nell'elenco, di cui nell'articolo 23, senza di che non saranno ammessi a concorrere a posti notarili.

Art. 142. Finchè non siano costituiti i Consigli notarili secondo la legge nuova, la disciplina continua ad essere esercitata dalle autorità competenti secondo le leggi anteriori.

Art. 143. I notari indicati nel primo capoverso dell'art. 138 della legge, che nella domanda di conferma non abbiano fatto, nel termine stabilito, la scelta di residenza loro permessa da quell'articolo, dovranno risiedere nel luogo che sarà loro fissato nel decreto reale di conferma sulla proposta della Corte o Sezione d'appello.

Art. 144. Avvenendo il primo caso della cessazione di uno degli uffici notarili di proprietà privata, menzionati nell'articolo 149 della legge, tutti i possessori superstiti di tali uffizi saranno dal Consiglio notarile del distretto, ove avvenne la cessazione dell'ufficio, chiamati a presentare i titoli rispettivi di acquisto per la formazione della media che deve servire di base alla liquidazione dell'indennità dovuta per l'ufficio cessato, la quale sarà fatta coll'intervento dei medesimi possessori come interessati, e sarà normale per ciascuno di detti uffici alla loro cessazione.

I titoli di acquisto presentati dai possessori superstiti degli uffizi notarili di proprietà privata saranno dal Consiglio rimessi al Ministero delle Finanze presso cui deve stabilirsi la media di cui nel presente articolo e farsi la liquidazione della indennità, rendendone contemporaneamente avvertito il Ministero della Giustizia per mezzo della Procura generale della Corte o Sezione d'appello.

Art. 145. La domanda dei notari coadiutori e dei notari sostituti contemplati nell'articolo 150 della legge, per essere nominati notari effettivi, sarà presentata al Ministero della Giustizia per mezzo della Procura generale della Corte o Sezione d'appello da cui dipendono.

Art. 146. Gli Archivi notarili attualmente esistenti in una sede di Tribunale, qualunque sia la loro denominazione e qualunque il territorio al quale si estendono, s'intenderanno di diritto trasformati in Archivi del distretto dove hanno la sede, in conformità di legge; salvo le eccezioni previste dall'articolo 3 della stessa legge.

Essi dovranno essere provvisti di locale e mobili corrispondenti alla nuova loro costituzione. Il passaggio dei mobili di proprietà dello Stato dagli antichi ai nuovi Archivi avrà luogo non appena questi siano legalmente costituiti mediante la nomina dei rispettivi conservatori.

Gli attuali possessori dei detti mobili ne faranno la consegna ai conservatori dei nuovi Archivi colla scorta degli inventari esistenti nei loro uffizi. Della consegna sarà steso processo verbale in carta libera, che sarà firmato pure dal presidente del Consiglio notarile e dal procuratore del Re: il verbale sarà compilato in triplice originale; uno dei quali rimarrà negli atti dell'Archivio; l'altro sarà ritirato dal presidente del Consiglio notarile e registrato negli atti dello stesso Consiglio; ed il terzo sarà dal procuratore del Re trasmesso al Ministero della Giustizia.

Per l'Archivio detto dei notari capitolini di Roma, sta ferma la sua aggregazione all'Archivio di Stato in virtù del Reale decreto 30 dicembre 1871, n. 605.

Occorrendo il caso, previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 82 del presente regolamento, della istituzione di un nuovo distretto notarile, avrà luogo contemporaneamente anche l'istituzione dell'Archivio.

In quanto alle carte appartenenti al nuovo distretto, da cui fu distaccato, dovrà applicarsi il disposto dall'articolo 149, ammenochè non si trattasse di carte appartenenti ad un Archivio già soppresso, di cui siasi verificata la ricostituzione per effetto della ricostituzione del distretto notarile; nel qual caso potrà autorizzarsi, mediante decreto del Ministero della Giustizia e previo il

parere della Corte o Sezione d'appello, la restituzione di tutte o di parte delle carte che ad esso appartenevano, o soltanto di quelle che sopravvennero all'Archivio, da cui fu distaccato, dal giorno della loro unione.

Art. 147. Per l'uso della facoltà concessa dall'articolo 146 della legge, i comuni aventi un Archivio notarile hanno il termine di mesi sei dall'attuazione del presente regolamento per presentare la loro domanda al Ministero della Giustizia.

Questa deve essere in carta da bollo di una lira e deve contenere la dichiarazione espressa che continueranno a sostenere interamente le spese di manutenzione e di custodia.

Qualora, nel termine di cui nell'articolo 150 del regolamento, la maggioranza dei comuni componenti il mandamento ove esiste un Archivio mandamentale non consenta alla conservazione di questo, il comune ove il detto Archivio è posto potrà ottenerne la conservazione come Archivio comunale, purchè ne faccia domanda e dichiari di continuare a sostenere intieramente le spese di manutenzione e di custodia.

La presente disposizione sarà applicabile altresì a tutti gli altri Archivi menzionati nell' articolo 150 del presente regolamento.

Nel caso in cui un comune autorizzato a conservare l'Archivio ne trascurasse gravemente la custodia e la manutenzione, il Governo potrà ordinare che le carte ivi depositate siano trasportate nell'Archivio del distretto a carico del medesimo comune.

Art. 148. Scorso il termine di sei mesi fissato dall'articolo precedente, i comuni che non abbiano fatta la suddetta domanda debbono trasmettere entro tre mesi successivi tutti gli atti notarili, protocolli, repertori, registri e segni di tabellione al nuovo Archivio del distretto a cui appartengono, nelle forme stabilite dall'articolo 151 del presente regolamento, anticipando la spesa occorrente, che sarà poi rimborsata coi proventi dell'Archivio ricevente.

Lo stesso obbligo avranno i comuni i quali, avendo presentata la loro domanda nel termine sovra fissato, non abbiano però ottenuta la conservazione dell'Archivio. Il termine dei tre mesi per la trasmissione delle carte all'Archivio distrettuale decorrerà, in questo caso, dalla data della comunicazione fatta al comune del provvedimento di rigetto della domanda su espressa.

Art. 149. Gli Archivi ora esistenti, benchè trasformati in Archivi distrettuali, ai termini dell'articolo 146 del presente regolamento, sino a che venga altrimenti provveduto, conservano tutte le carte, i documenti e registri che vi sono stati depositati a partire dal 1° gennaio 1830, ancorchè riguardino luoghi che, secondo la nuova legge, dipendano da altro Archivio novellamente costituito.

Gli atti anteriori alla data ora indicata, di qualunque natura essi siano, saranno depositati negli Archivi di Stato e alla scadenza di ogni decennio vi saranno pure depositati quelli del decennio più antico.

Quando i Consigli notarili facciano istanza perchè sia continuata la custodia nell'Archivio di atti di uno o più decennii anteriori, il guardasigilli potrà autorizzarla, purchè risulti che lo Archivio notarile ha proventi sufficienti per sopperire alle spese occorrenti per il personale e per il locale necessario.

Art. 150. Entro il termine di sei mesi dall'attuazione del presente regolamento, i mandamenti che intendono di mantenere lo Archivio loro proprio, dovranno farne al Governo la dichiarazione ai termini dell'articolo 101 della legge e 94 del presente regolamento.

Gli Archivi sussidiari delle provincie lombardo-venete e gli Archivi subalterni delle provincie già estensi, che esistevano al momento dell'attuazione della legge sul Notariato 25 luglio 1875 e che non subiranno la trasformazione in Archivi distrettuali, giusta il disposto dell'articolo 146 già citato, potranno essere conservati come Archivi mandamentali, purchè ne sia fatta la dichiarazione ai termini degli articoli sovra citati della legge e del regolamento.

La stessa disposizione si applicherà agli Archivi che cesseranno di essere distrettuali in esecuzione del disposto dall'art. 3 della legge, salvo quanto si fosse già precedentemente disposto in ordine ai medesimi con speciale decreto.

Il riparto delle spese relative alla conservazione e manutenzione dell'Archivio sarà fatto, nella proporzione indicata nell'art. 94 del presente regolamento, fra i comuni componenti il mandamento.

Tutti i detti Archivi, quando siano mantenuti, conservano le carte, i documenti e registri che vi sono depositati, e riceveranno anche le copie degli atti, posteriori al 31 dicembre 1875, che si troveranno depositate nell'ufficio del Registro o nell'Archivio distrettuale.

Lo stesso avrà luogo in favore degli Archivi mandamentali di nuova istituzione, se la relativa domanda sia stata fatta entro sei mesi dall'attuazione del presente regolamento od anteriormente al detto termine.

Se la domanda sarà stata fatta dopo la scadenza di sei mesi, il Ministro della Giustizia potrà, sentito il parere della Corte o Sezione d'appello, autorizzare la consegna delle preaccennate copie.

Art. 151. Scorso il termine di sei mesi stabilito dall'articolo precedente, gli Archivi esistenti nei mandamenti e gli altri Archivi notarili menzionati nel precedente art. 150, dei quali non siasi domandata ed ottenuta la conservazione come Archivi mandamentali, ai termini degli articoli 101 della legge e 150 del presente regolamento, cessano, e le carte, i documenti e registri ivi depositati ed attinenti al Notariato sono consegnati all'Archivio del distretto in cui detti Archivi risiedono, entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine predetto; salvo il disposto dall'art. 147 del presente regolamento.

Della consegna sarà steso un processo verbale, in carta non bollata, in cui saranno accuratamente descritti i volumi inviati dall'uno all'altro Archivio.

Il processo verbale sarà sottoscritto dai capi dell'Archivio mittente e dell'Archivio che riceve. Interverranno pure all'atto e lo sottoscriveranno il presidente del Consiglio notarile ed il procuratore Regio del distretto.

Le spese della consegna saranno anticipate dai comuni interessati, a forma dell'art. 148 del presente regolamento, e andranno a carico dell'Archivio ricevente.

Art. 152. Il capo dell'Archivio, al quale saranno consegnati i volumi di atti notarili indicati nell'articolo precedente, dovrà sollecitamente curare che ne vengano formati gli indici prescritti dalla nuova legge e dal presente regolamento.

Il presidente del Consiglio notarile ed il procuratore del Re del distretto veglieranno alla esecuzione di questa disposizione.

Art. 153. Gli atti, i minutari, protocolli, registri, libri di notari e segni di tabellionato che in alcune provincie, secondo le leggi anteriori, si trovano depositati negli uffizi detti già d'Insinuazione, ora di Registro, ovvero in possesso di persone che non siano per la vigente legge autorizzate a conservarli, verranno consegnati entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine di mesi sei stabilito dagli articoli precedenti all'Archivio notarile del rispettivo distretto a spese del detto Archivio, e nelle forme stabilite dall'art. 151 del presente regolamento.

La consegna delle copie di detti atti sarà fatta entro il detto termine di mesi quattro all'Archivio mandamentale, dove questo è stato istituito o conservato, e quando si verifichino le condizioni previste dall'art. 150.

Egual termine avranno i cancellieri delle Curie vescovili e quelli di altri Collegi od uffizi giudiziari ecclesiastici o misti delle provincie ex-pontificie pel deposito degli atti che avessero ricevuto nella qualità di notari, e di cui nell'art. 91 della legge.

Agli effetti delle precedenti disposizioni, i presidenti dei Consigli notarili, entro due mesi dall'attuazione del presente regolamento, dovranno, con avviso da pubblicarsi nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto, ed in mancanza di questo, in quello della provincia, e con manifesti a stampa da affiggersi in ogni comune del distretto notarile, invitare tutti i detentori di atti notarili, che non si trovino nelle condizioni eccezionali, di cui nel citato articolo 91 della legge, a rimettere alla segreteria del Consiglio notarile una nota dei protocolli e delle altre carte notarili di cui si trovano in possesso, con indicazione dei nomi dei notari ai quali essi appartenevano, acciocchè, nel termine prefisso, il Consiglio possa provvedere al ritiro e deposito dei medesimi nell'Archivio.

Un mese prima della scadenza del termine stabilito pel deposito degli atti in Archivio, qualora risulti al presidente del Consiglio che qualcuno dei possessori non abbia fatta la surriferita denunzia, lo inviterà personalmente a farla entro un congruo termine che gli prefiggerà, con comminatoria che, in difetto, si procederà al ritiro e deposito degli atti e delle carte nell'Archivio a di lui spese.

Se, non ostante il detto invito personale, qualcuno dei detentori non si curasse, al nuovo termine prefissogli, di fare la precitata denunzia, il presidente del Consiglio notarile si rivolgerà al presidente del Tribunale civile, il quale darà gli opportuni provvedimenti pel sequestro e ritiro degli atti e delle carte a spese del refrattario, serbate le forme stabilite dal Codice di procedura.

(Continua)

Camerano Natale, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA

Art. 154. Costituiti i Consigli notarili nelle provincie dove esistono Archivi che comprendono più distretti di Tribunale, i presidenti di detti Consigli procederanno agli atti occorrenti per la ripartizione del patrimonio dell'antico Archivio a cui sottentrano i nuovi, sulle basi stabilite dall'articolo 153 della legge.

Le contestazioni che in tale operazione insorgessero saranno risolute dal Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Questa disposizione si applica anche alla divisione di fondi e mobili fra diversi Collegi notarili, ordinata dall'articolo 143 della legge.

Art. 155. Fino a che siano costituiti gli uffici dei nuovi Archivi colla nomina dei conservatori, continueranno gli Archivi attuali, per quanto riguarda gli atti ivi esistenti, ad esercitare le loro funzioni secondo le leggi anteriori; e per quanto riguarda ogni altra attribuzione propria degli Archivi, secondo la nuova legge ed il presente regolamento.

Il giorno in cui i nuovi Archivi si aprono al servizio pubblico, sarà notificato con un avviso inserito, a cura del presidente del Consiglio notarile ed a spese dell'Archivio, nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto.

Art. 156. A quanto concerne i locali ed i mobili necessari pel primo stabilimento dei nuovi Archivi i quali debbono essere preparati per l'attuazione della legge, provvederanno i prefetti d'accordo colle Procure generali delle Corti o Sezioni d'appello, sentite le Deputazioni provinciali ed i Consigli notarili interessati, contenendo le spese entro gli stretti limiti della necessità del primo stabilimento; e l'atto di locazione sarà in questi casi stipulato dai prefetti per la durata di un triennio e colla condizione di risoluzione per gli Archivi distrettuali, in caso di soppressione, ai termini dell'articolo 3 della legge.

Per le locazioni successive i contratti relativi dovranno essere previamente approvati dal Consiglio notarile e dal Ministero della Giustizia, e quindi stipulati dal presidente del Consiglio notarile, inserendosi copia del verbale del Consiglio stesso e del decreto del Ministero.

Per spese di primo stabilimento, di cui nell'articolo 152 della legge, s'intendono quelle che occorrono per il pagamento della pigione dei locali, per la provvista dei mobili, per l'impianto dei registri prescritti dalla legge e dal presente regolamento; quelle per l'anticipazione delle spese d'ufficio, degli stipendi dei funzionari, degli assegni di disponibilità, ed in generale tutte quelle altre che si riconoscono indispensabili perchè gli Archivi di nuova istituzione e quelli già esistenti possano regolarmente funzionare, fino a che non sia stato reso ed approvato il conto della gestione del primo anno, ai termini dell'art. 102 del presente regolamento.

Appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il provvedimento con cui saranno definitivamente sistemati i distretti notarili, le Procure generali delle Corti o Sezioni d'appello ragguaglieranno i Consigli notarili che siano stati conservati di quanto sia stato disposto per questo oggetto.

Eguale comunicazione faranno ai nuovi Consigli notarili dei distretti in cui siasi verificata, in applicazione dell'articolo 3 della legge, l'unione di uno o più Collegi notarili, non appena i detti Consigli sieno costituiti.

I Consigli notarili faranno, per mezzo del prefetto, le comunicazioni occorrenti ai Consigli provinciali, e prenderanno con essi gli opportuni concerti per quanto riguarda il rimborso delle dette spese di primo stabilimento, siccome dispone l'articolo 152 della legge.

Art. 157. Gli impiegati degli Archivi attualmente esistenti continueranno a prestare l'opera loro nell'Archivio in cui sono, ed a godere provvisoriamente degli stipendi onde sono provvisti, sino a che siano costituiti gli Archivi surrogati a quello al quale sono addetti, e venga stabilita la pianta organica di cui nell'articolo 90 della legge.

Nella nuova pianta organica di ciascun Archivio distrettuale ordinato secondo la legge, saranno compresi gli impiegati che ora prestano servizio nell'Archivio antico, tenendo conto del grado attuale e della capacità di ciascuno.

Gli impiegati che per riduzione di personale non potessero essere collocati definitivamente in pianta, rimarranno di pien diritto in disponibilità, e l'assegno ad essi spettante ai termini di legge sarà prelevato dai proventi dell'Archivio. Essi saranno, secondo il grado e l'attitudine di ciascuno, assegnati dal Ministero della Giustizia agli altri nuovi Archivi, sentiti i Consigli notarili, sulle designazioni che gli saranno fatte dalla Procura generale della Corte o Sezione d'appello dalla quale dipendono.

Le prime nomine da farsi dai detti Consigli, quando non comprendano gli impiegati antichi che loro siano stati designati, e così pure le successive fino a che non saranno riammessi in servizio attivo tutti quelli che fossero rimasti in disponibilità, dovranno essere approvate dal Ministero della Giustizia.

Nel termine di un mese dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del decreto Reale contenente i provvedimenti sulla sistemazione dei distretti e degli Archivi notarili, previsto dall'articolo 3 della legge, i presidenti dei Consigli notarili, che saranno conservati, procederanno alla convocazione del rispettivo Collegio per stabilire la pianta organica e fissare gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati d'Archivio, di cui nel citato articolo 90 della legge.

Nei distretti ove, in applicazione del detto articolo 3, si verificherà la unione di uno o più Collegi, Consigli ed Archivi notarili ad altro Collegio, Consiglio ed Archivio, il presidente del Tribunale, in conformità al disposto dall'articolo 144 della legge, dovrà, entro un mese dalla pubblicazione del suaccennato decreto Reale, procedere alla convocazione del nuovo Collegio per la elezione del Consiglio notarile, richiedendo, ove d'uopo, dal presidente del Consiglio, o dai presidenti dei Consigli cessati, il ruolo dei notari che componevano il Collegio del rispettivo distretto notarile.

Entro un mese dalla costituzione del nuovo Consiglio si procederà dal presidente del medesimo alla convocazione del Collegio per provvedere intorno all'oggetto, di cui nell'articolo 90 della legge.

Art. 158. Gli stipendi degli Archivi attuali e tutte le spese ai medesimi relative si pagheranno alla fine di ogni mese coi proventi dei medesimi fino a che, costituiti gli Archivi nuovi, sarà provveduto dai Consigli notarili in conformità di legge.

La parte dei medesimi proventi che in ciascun Archivio sopravanzasse l'importare degli stipendi e delle spese, sarà dal capo dell'Archivio versata nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

Art. 159. Qualora i proventi di un Archivio non bastassero in un mese a supplire al pagamento degli stipendi e delle spese, ne sarà riferito al Ministero della Giustizia acciocchè vi sia provveduto coi sopravanzi.

Al fine di ogni mese i capi degli Archivi attuali, e sino a che non abbiano effetto le disposizioni dell'articolo 102 del presente regolamento, trasmetteranno alla Procura generale della Corte o Sezione d'appello da cui dipendono un conto dell'entrata e della spesa mensile.

La stessa Procura generale farà compilare uno stato del risultato dei singoli conti e lo rassegnerà al Ministero predetto per gli opportuni provvedimenti intorno ai sopravanzi.

Art. 160. Gli impiegati degli Archivi attuali che rimarranno in disponibilità, per non essere stati collocati presso alcuno degli Archivi, e quelli che non credessero di loro convenienza di continuare nel servizio, saranno ammessi a far valere i loro diritti alla pensione di riposo od a quella indennità che possa loro competere ai termini di legge.

Agli altri impiegati ora governativi, che saranno conservati in servizio presso i nuovi Archivi, sono applicabili le disposizioni delle leggi generali sulle pensioni e sulle ritenute stabilite per gli impiegati dello Stato. Le ritenute appartengono all'Archivio e sono versate mensilmente nelle Casse dei Depositi e Prestiti, in conto — *Archivi notarili — Pensioni* — per servire al pagamento delle pensioni anzidette; non sono perciò applicabili ad esse le disposizioni del 2° capoverso dell'articolo 90 della legge.

In caso di eventuale insufficienza del fondo destinato alle pensioni, sarà provveduto al pagamento delle medesime con gli altri proventi dell'Archivio. A questo effetto saranno considerate come spese fisse anche quelle delle pensioni.

Nella liquidazione della loro pensione i detti impiegati cumuleranno i servizi prestati sia allo Stato, sia agli Archivi notarili, e la pensione sarà loro corrisposta dall'Erario dello Stato e dalla Cassa dell'Archivio cui sono addetti, in proporzione della durata del servizio prestato allo Stato ed agli Archivi notarili.

La quota dovuta dallo Stato sarà calcolata sulla media degli stipendi che l'impiegato percepiva negli ultimi tre anni del suo servizio governativo, e similmente quella dovuta dall'Archivio sulla media degli stipendi degli ultimi tre anni del servizio prestato all'Archivio medesimo.

Visto d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

VARÈ.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI —

PRODOTTI DELLE FERROVIE — 1879 — MESE DI

PROSPETTO *dei prodotti lordi del mese di settembre* 1879, *in*

MESE DI SETTEMBRE	FERROVIE DI PROPRIETÀ DELLO STATO		FERROVIE di diverse Società esercitate dallo Stato		ROMANE		MERIDIONALI	
	1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878
Lunghezza assoluta al 30 settembre . . . . Ch.	3789	3767	957	957	1708	1684	1452	1452
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 sett. »	3760	3732	935	935	1674	1655	1450	1450
PRODOTTI (dedotte le tasse erariali).								
Viaggiatori. . . . . L.	3,985,610	3,945,325	698,720	692,633	1,202,066	1,232,023	934,901	962,401
Bagagli . . . . »	175,577	164,638	23,799	19,399	66,587	52,966	32,465	35,905
Merci a grande velocità . . »	775,242	763,229	153,480	150,751	239,301	159,686	200,148	183,756
Merci a piccola velocità . »	3,867,804	3,682,377	705,156	682,963	872,342	653,155	749,242	672,833
Introiti diversi. . . . . . . »	39,792	33,963	»	»	9,624	7,469	12,498	11,619
TOTALI . . . . L.	8,844,025	8,589,532	1,581,155	1,545,746	2,389,920	2,105,299	1,929,254	1,866,514
Mesi antecedenti . . . . . . »	59,623,529	56,254,666	10,142,833	9,422,808	18,428,006	17,549,002	14,441,659	13,280,208
TOTALI dal 1° gennaio al 30 settembre . . . . L.	68,467,554	64,844,198	11,723,988	10,968,554	20,817,926	19,654,301	16,370,913	15,146,722
Differenze nel 1879.								
Mese di settembre . . . . L.	+ 254,493		+ 35,409		+ 284,621		+ 62,740	
Dal 1° gennaio al 30 sett. . L.	+ 3,623,356		+ 755,434		+ 1,163,625		+ 1,224,191	
Prodotto chilometrico								
Del mese di settembre . L.	2,345	2,294	1,691	1,653	1,420	1,269	1,330	1,287
Dal 1° genn. al 30 sett. . . »	18,209	17,375	12,539	11,731	12,436	11,875	11,290	10,446
Differenze nel 1879.								
Mese di settembre . . . . L.	+ 51		+ 38		+ 151		+ 43	
Dal 1° gennaio al 30 sett. L.	+ 834		+ 808		+ 561		+ 844	

PRODOTTI LORDI

FERROVIE DI

Esercitate dall'Amministrazione

MESE DI SETTEMBRE	RETE DEL PIEMONTE (1)		RETE DELLA LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE (2)		RETE VENETA (3)		LINEE TOSCANE-LIGURI		LINEA NOVARA-GOZZANO	
—	1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878
Lunghezza assoluta al 30 settembre . . . . Ch.	703	703	828	828	622	609	431	431	36	36
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 sett. »	703	703	819	811	612	602	431	431	36	36
PRODOTTI										
Viaggiatori. . . . . L.	1,176,516	1,169,236	1,227,399	1,220,804	630,210	627,125	589,605	586,731	14,376	14,202
Bagagli . . . . »	54,590	52,537	50,887	48,805	29,711	28,011	30,361	25,831	409	392
Merci a grande velocità . . »	245,891	259,509	279,417	270,105	93,766	88,369	112,548	107,563	1,286	1,291
Merci a piccola velocità . . »	1,336,061	1,294,131	1,176,034	1,139,126	592,218	573,632	403,862	391,187	11,094	10,746
Introiti diversi. . . . . »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI . . . . L.	2,813,058	2,775,413	2,733,737	2,678,840	1,345,905	1,317,137	1,136,376	1,111,312	27,165	26,631
Mesi antecedenti . . . . . . »	18,356,660	17,518,794	17,183,197	16,781,910	9,301,946	8,953,219	8,999,864	7,972,439	204,942	176,615
TOTALI dal 1° gennaio al 30 settembre . . . . L.	21,169,718	20,294,207	19,916,934	19,460,750	10,647,851	10,270,356	10,136,240	9,083,751	232,107	203,246
Differenze nel 1879.										
Mese di settembre . . . . L.	+ 37,645		+ 54,897		+ 28,768		+ 25,064		+ 534	
Dal 1° gennaio al 30 sett. L.	+ 875,511		+ 456,184		+ 377,495		+ 1,05[illegible]		+ 28,861	
Prodotto chilometrico										
Del mese di settembre. . L.	4,001	3,947	3,386	3,270	2,163	2,180	2,636	2,578	754	739
Dal 1° gennaio al 30 sett. »	30,113	28,868	24,318	23,995	17,398	17,060	23,517	21,075	6,447	5,645
Differenze nel 1879.										
Mese di settembre . . . . L.	+ 54		+ 116		— 17		+ 58		+ 15	
Dal 1° gennaio al 30 sett. L.	+ 1,245		+ 323		+ 338		+ 2,442		+ 802	

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE.

SETTEMBRE E RIASSUNTO DEI MESI PRECEDENTI.

confronto con quelli del corrispondente mese del 1878.

VENETE		SARDE		TORINO-LANZO		TORINO-RIVOLI		SETTIMO-RIVAROLO		MILANO SARONNO ERBA	CONEGLIANO VITTORIO	TOTALE GENERALE	
1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1879	1879	1878
140 137	140 137	231 231	199 199	32 32	32 32	12 12	12 12	23 23	23 12	38 18	14 7	8396 8279	8266 8164
54,970 953 5,517 39,703 550	49,336 1,078 5,748 19,214 862	59,480 1,259 3,770 28,417 1,631	50,814 1,150 2,684 20,673 1,933	39,872 467 1,506 7,796 1,108	38,094 371 1,325 5,274 787	17,663 57 67 365 275	15,847 73 90 288 165	11,977 104 » 2,041 »	10,812 98 » 2,489 »	29,058 142 133 764 34	6,131 164 314 3,223 »	7,040,448 301,574 1,379,478 6,276,853 65,512	6,997,285 275,678 1,267,269 5,739,266 56,798
101,693 613,406	76,238 455,881	94,557 706,922	77,254 624,066	50,749 302,804	45,851 277,090	18,427 100,749	16,463 97,648	14,122 90,637	13,399 46,359	30,131 94,637	9,832 37,884	15,063,865 104,583,066	14,336,294 98,007,728
715,099	532,119	801,479	701,320	353,553	322,941	119,176	114,111	104,759	59,758	124,768	47,716	119,646,931	112,344,024
+ 25,455		+ 17,303		+ 4,898		+ 1,964		+ 723		+ 30,131	+ 9,832	+ 727,569	
+ 182,980		+ 100,159		+ 30,612		+ 5,065		+ 45,001		+ 124,768	+ 47,716	+ 7,302,907	
742 5,219	556 3,884	409 3,469	338 3,524	1,585 11,048	1,432 10,691	1,535 9,931	1,371 9,509	614 4,554	582 4,979	860 6,931	893 6,816	1,810 14,451	1,750 13,760
+ 186		+ 21		+ 153		+ 164		+ 32		»	»	+ 60	
+ 1,335		— 55		+ 957		+ 422		— 425		»	»	+ 691	

(dedotte le tasse erariali)

PROPRIETÀ DELLO STATO

Governativa				Esercitate dalla Società delle strade ferrate Meridionali						TOTALE GENERALE (esclusa la navigazione)	
TOTALE		NAVIGAZIONE DEL LAGO DI GARDA		RETE CALABRESE		RETE SICULA		TOTALE			
1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878
2620 2601	2607 2583	» »	» »	667 666	658 658	502 493	502 491	1169 1159	1160 1149	3789 3760	3767 3732
3,638,106 165,958 732,908 3,519,269 »	3,618,098 155,576 726,837 3,408,822 »	13,592 » » 2,309 »	13,645 » » 2,145 »	113,095 4,449 18,029 46,207 34,845	108,315 3,988 14,717 48,987 29,573	234,409 5,170 24,305 302,328 4,947	218,912 5,074 21,675 224,568 4,390	347,504 9,619 42,334 348,535 39,792	327,227 9,062 36,392 273,555 33,963	3,985,610 175,577 775.242 3,867,804 39,792	3,945,325 164,638 763,229 3,682,377 33,963
8,056,241 54,046,609	7,909,333 51,402,977	15,901 77,052	15,790 75,979	216,625 1,884,797	205,580 1,491,432	571,159 3,692,123	474,619 3,360,257	787,784 5,576,920	680,199 4,851,689	8,844,025 59,623,529	8,589,532 56,254,666
62,102,850	59,312,310	92,953	91,769	2,101,422	1,697,012	4,263,282	3,834,876	6,364,704	5,531,888	68,467,554	64,844,198
+ 146,908		+ 111		+ 11,045		+ 96,540		+ 107,585		+ 254,493	
+ 2,790,540		+ 1,184		+ 404,410		+ 428,406		+ 832,816		+ 3,623,356	
3,085 23,876	3,050 22,962	» »	» »	324 3,155	312 2,579	1,158 8,647	962 7,810	679 5,491	590 4,814	2,345 18,209	2,294 17,375
+ 35		»		+ 12		+ 196		+ 89		+ 51	
+ 914		»		+ 576		+ 837		+ 677		+ 834	

FERROVIE ESERCITATE

Linee di cui lo Stato è comproprietario

MESE DI SETTEMBRE	TORINO-CUNEO-SALUZZO		NOVI-ALESSANDRIA-PIACENZA		MONFERRATO (4)	
	1879	1878	1879	1878	1879	1878
Lunghezza assoluta al 30 sett. Ch.	103	103	116	116	192	192
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 settembre . . . . »	103	103	116	116	192	192
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	120,610	119,630	117,595	116,585	93,116	92,494
Bagagli . . . . »	3,843	2,865	5,892	4,965	2,241	1,928
Merci a grande velocità . . . . . . »	17,693	17,779	53,637	52,595	19,274	19,434
Merci a piccola velocità . . . . . . »	60,411	58,516	217,291	210,472	79,151	76,667
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»
Totali . . . L.	202,557	198,790	394,415	384,617	193,782	190,523
Mesi antecedenti . . . . »	1,478,901	1,374,203	2,610,658	2,413,177	1,195,271	1,198,456
Totali dal 1° gennaio al 30 sett. L.	1,681,458	1,572,993	3,005,073	2,797,794	1,389,053	1,388,979
Differenze nel 1879.						
Mese di settembre . . . . L.	+ 3,767		+ 9,798		+ 3,259	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . L.	+ 108,465		+ 207,279		+ 74	
Prodotto chilometrico						
Del mese di settembre . . . . . L.	1,966	1,930	3,400	3,315	1,009	992
Dal 1° gennaio al 30 settembre . . »	16,324	15,271	25,905	24,118	7,234	7,234
Differenze nel 1879.						
Mese di settembre . . . . L.	+ 36		+ 85		+ 17	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . L.	+ 1,053		+ 1,787		»	

FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE

RETE DEL TERRITORIO ROMANO

MESE DI SETTEMBRE	LINEE con garanzia di prodotto netto		LINEE senza garanzia		TOTALE	
	1879	1878	1879	1878	1879	1878
Lunghezza assoluta al 30 sett. Ch.	202	202	131	131	333	333
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 settembre . . . . »	188	188	131	131	319	319
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	243,776	242,389	91,331	89,634	335,107	332,023
Bagagli . . . . »	11,968	9,055	6,895	3,631	18,863	12,686
Merci a grande velocità . . . . . . »	46,594	24,651	16,509	9,778	63,103	34,429
Merci a piccola velocità . . . . . . »	107,534	97,904	85,609	60,010	193,143	157,914
Introiti diversi . . . . »	2,418	2,496	206	254	2,624	2,750
Totali . . . . L.	412,290	376,495	200,550	163,307	612,840	539,802
Mesi antecedenti . . . . »	3,301,247	3,341,746	1,583,763	1,456,977	4,885,010	4,798,723
Totali dal 1° gennaio al 30 sett. L.	3,713,537	3,718,241	1,784,313	1,620,284	5,497,850	5,338,525
Differenze nel 1879.						
Mese di settembre . . . . L.	+ 35,795		+ 37,243		+ 73,038	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . L.	— 4,704		+ 164,029		+ 159,325	
Prodotto chilometrico						
Del mese di settembre . . . . . . L.	2,193	2,002	1,530	1,246	1,921	1,692
Dal 1° gennaio al 30 settembre . . »	19,752	19,777	13,620	12,368	17,234	16,735
Differenze nel 1879.						
Mese di settembre . . . . L.	+ 191		+ 284		+ 229	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . L.	— 25		+ 1,252		+ 499	

DALLA AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA

VIGEVANO-MILANO		Linee di altre Società con garanzia di prodotto lordo — VOGHERA-PAVIA-BRESCIA		Linee di altre Società con garanzia di prodotto lordo — CREMONA-MANTOVA		LINEE appartenenti a diverse Società (5)		TOTALE	
1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878
39	39	149	149	63	63	295	295	957	957
39	39	129	129	61	61	295	295	935	935
45,711	45,274	61,015	69,995	35,721	35,127	224,952	222,528	698,720	692,633
1,989	1,519	1,964	1,402	872	706	6,998	6,014	23,799	19,399
5,736	10,227	16,949	13,806	9,114	7,005	31,077	29,905	153,480	150,751
41,265	39,970	96,705	93,670	60,990	59,076	149,343	144,592	705,156	682,963
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
94,701	96,990	176,633	169,873	106,697	101,914	412,370	403,039	1,581,155	1,545,746
617,776	647,381	1,137,223	984,749	562,550	398,203	2,540,454	2,406,639	10,142,833	9,422,808
712,477	744,371	1,313,856	1,154,622	669,247	500,117	2,952,824	2,809,678	11,723,988	10,968,554
— 2,289		+ 6,760		+ 4,783		+ 9,331		+ 35,409	
— 31,894		+ 159,234		+ 169,130		+ 143,146		+ 755,434	
2,428	2,486	1,369	1,316	1,749	1,670	1,397	1,366	1,691	1,653
18,268	19,086	10,184	8,950	10,971	8,198	10,009	9,524	12,539	11,731
— 58		+ 53		+ 79		+ 31		+ 38	
— 818		+ 1,234		+ 2,773		+ 485		+ 808	

ROMANE (distinte secondo le diverse nature di sovvenzioni e garanzie di prodotto)

ANTICA RETE con sovvenzione chilometrica		TOTALE DELLE LINEE CONCESSE ALLA SOCIETÀ		LINEE esercitate per conto di diversi concessionari (senza garan.) (6)		TOTALE GENERALE	
1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878
1320	1296	1653	1629	55	55	1708	1684
1300	1284	1619	1603	55	52	1674	1655
844,499	875,591	1,179,606	1,207,614	22,460	24,409	1,202,066	1,232,023
46,113	39,123	64,976	51,809	1,611	1,157	66,587	52,966
171,855	122,271	234,958	156,700	4,343	2,986	239,301	159,686
661,358	482,929	854,501	640,843	17,841	12,312	872,342	653,155
6,972	4,698	9,596	7,448	28	21	9,624	7,469
1,730,797	1,524,612	2,343,637	2,064,414	46,233	40,885	2,389,920	2,105,299
13,148,254	12,357,429	18,033,264	17,156,152	394,742	392,850	18,428,006	17,549,002
14,879,051	13,882,041	20,376,901	19,220,566	441,025	433,375	20,817,926	19,654,301
+ 206,185		+ 279,223		+ 5,398		+ 284,621	
+ 997,010		+ 1,156,335		— 7,290		+ 1,163,625	
1,323	1,187	1,440	1,287	841	743	1,420	1,269
11,445	10,811	12,586	11,990	8,018	8,341	12,436	11,875
+ 136		+ 153		+ 98		+ 151	
+ 634		+ 596		— 323		+ 561	

MESE DI SETTEMBRE	FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE MERIDIONALI (distinte secondo le diverse nature di sovvenzione)					
	RETE ADRIATICO-TIRRENA (con sovvenz. chilomet.)		LINEA FOGGIA-CANDELA (con sovvenzione fissa)		TOTALE	
	1879	1878	1879	1878	1879	1878
Lunghezza assoluta al 30 sett. Ch.	1413	1413	39	39	1452	1452
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 settembre . . . . »	1411	1411	39	39	1450	1450
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	930,431	958,447	4,470	3,954	934,901	962,401
Bagagli . . . . »	32,395	35,804	70	101	32,465	35,905
Merci a grande velocità . . . . . »	199,590	183,145	558	611	200,148	183,756
Merci a piccola velocità . . . . . . »	747,217	670,278	2,025	2,555	749,242	672,833
Introiti diversi . . . . »	12,421	11,516	77	103	12,498	11,619
Totali . . . L.	1,922,054	1,859,190	7,200	7,324	1,929,254	1,866,514
Mesi antecedenti . . . . »	14,385,144	13,225,676	56,515	54,532	14,441,659	13,280,208
Totali dal 1° gennaio al 30 sett. L.	16,307,198	15,084,866	63,715	61,856	16,370,913	15,146,722
Differenze nel 1879.						
Mese di settembre . . . . L.	+ 62,864		— 124		+ 62,740	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . . »	+ 1,222,332		+ 1,859		+ 1,224,191	
Prodotto chilometrico						
Del mese di settembre . . . . . . L.	1,362	1,317	184	187	1,330	1,287
Dal 1° gennaio al 30 settembre . . »	11,557	10,690	1,633	1,586	11,290	10,446
Differenze nel 1879.						
Mese di settembre . . . . L.	+ 45		— 3		+ 43	
Dal 1° gennaio al 30 settembre . . »	+ 867		+ 47		+ 844	

ANNOTAZIONI

(1) Linee: Torino-Genova, Valenza-Vercelli, Torino-Ticino, Alessandria-Arona, Torino-Susa, Bussoleno-Confine francese, Mondovì-Bastia, Troffarello-Chieri, Savona-Acqui-Bra — (2) Linee: Ticino-Milano, Milano-Antico confine Veneto, Milano-Camerlata-Chiasso, Rho-Sesto Calende-Arona, Milano-Piacenza, Milano-Pavia, Treviglio-Cremona, Bergamo-Lecco, Gallarate-Varese, Piacenza-Bologna, Bologna-Pontelagoscuro, Bologna-Pistoia, Treviglio-Rovato — (3) Linee: Venezia-Confine Lombardo, Mestre-Confine Illirico, Udine-Pontebba, Verona-Mantova, Padova-Pontelagoscuro, Verona-Confine Tirolese, Legnago-Rovigo-Adria, Dossobuono-Legnago — (4) Linee: Cavallermaggiore-Alessandria, Castagnole-Asti-Mortara — (5) Linee: Torino-Pinerolo, Mortara-Vigevano, Acqui-Alessandria, Chivasso-Ivrea, Santhià-Biella, Torreberetti-Pavia, Mantova-Modena, Monza-Calolzio, Palazzolo-Paratico — (6) Linee: Terontola-Chiusi, Pisa-Colle Salvetti, Ponte Galera-Fiumicino.

I prodotti sono desunti dai conti presentati dalle Amministrazioni ferroviarie, e in questi non sono compresi tutti i proventi fuori traffico.
Pei mesi antecedenti i prodotti vengono esposti colle nuove cifre risultanti dalle rettificazioni che le Amministrazioni ferroviarie hanno introdotte nelle rispettive contabilità.
Le lunghezze assolute comprendono i seguenti tratti comuni a due linee, dei quali non è tenuto conto nella lunghezza media di esercizio.

FERROVIE DELLO STATO	Rete della Lombardia e dell'Italia centr. Ch.	9	18
	Rete Calabro-Sicula . . . . »	9	
FERROVIE DI DIVERSE SOCIETÀ PRIVATE	Linea Voghera-Pavia-Brescia . . . . »	20	22
	» Cremona-Mantova . . . . »	2	
FERROVIE ROMANE	Antica Rete . . . . »	12	26
	Rete del Territorio Romano . . . . . »	14	
FERROVIE MERIDIONALI	Rete Adriatico-Tirrena . . . . »	2	2
FERROVIE VENETE	Linea Vicenza-Thiene-Schio . . . . . »	2	3
	Linea Padova-Bassano . . . . »	1	
FERROVIA CONEGLIANO-VITTORIO . . .	Linea Conegliano-Vittorio . . . . . . »	3	3
	Totale chilometri . . .		74

Si avverte che i prodotti chilometrici sono determinati in base alle lunghezze medie delle linee, tenuto conto dei giorni di effettivo esercizio.

FERROVIE CONCESSE AL CONSORZIO INTERPROVINCIALE VENETO

VICENZA-THIENE-SCHIO (senza garanzia)		VICENZA-TREVISO (senza garanzia)		PADOVA-BASSANO (senza garanzia)		TOTALE	
1879	1878	1879	1878	1879	1878	1879	1878
32	32	60	60	48	48	140	140
30	30	60	60	47	47	137	137
11,715	8,968	21,524	22,757	21,731	17,611	54,970	49,336
144	161	365	503	444	414	953	1,078
799	493	2,418	3,711	2,300	1,544	5,517	5,748
8,122	6,962	25,570	10,734	6,011	1,518	39,703	19,214
200	276	200	361	150	225	550	862
20,930	16,860	50,077	38,066	30,636	21,312	101,693	76,238
130,557	102,829	306,466	205,322	176,383	147,730	613,406	455,881
151,537	119,689	356,543	243,388	207,019	169,042	715,099	532,119
+ 4,120		+ 12,011		+ 9,324		+ 25,455	
+ 31,848		+ 113,155		+ 37,977		+ 182,980	
699	562	834	634	651	453	742	556
5,051	3,989	5,942	4,056	4,404	3,596	5,219	3,884
+ 137		+ 200		+ 198		+ 186	
+ 1,062		+ 1,886		+ 808		+ 1,335	

ANNOTAZIONI

Lunghezza delle linee e dei tronchi di linea aperti all'esercizio dal 1° gennaio al 30 settembre 1879.

INDICAZIONE DELLE RETI di cui fanno parte		INDICAZIONE DELLE LINEE o dei tronchi di linee	DATA dell'apertura all'esercizio		Lunghezza — Chilometri
Ferrovie dello Stato	Rete Calabrese .	Frassia-Maiolungo.	Gennaio	18	9 »
	Rete Veneta . .	Chiusaforte-Pontebba	Luglio.	25	13 »
Milano-Saronno-Erba		Milano-Saronno	Marzo	25	21 »
		Bovisa-Paderno	Luglio	16	8 »
		Paderno-Bovisio	Agosto	14	5 »
		Bovisio-S. Pietro Martire	Settembre . . .	27	4 »
Romane (Antica rete)		Laura-Avellino	Marzo.	31	24 »
Conegliano-Vittorio		Conegliano-Vittorio	Aprile	16	(*) 14 »
			Totale . . .		98 »

(*) Compresi chilometri 3, comuni colla linea Udine-Mestre.

Camerano Natale, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.